

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 23

Buscetta Tommaso

Del Buscetta si e' ampiamente parlato nel corso di questa sentenza-ordinanza e pertanto sarebbe inutile e dispersivo ripetere gli stessi argomenti.

L'eccezionale contributo da lui fornito alle indagini giudiziarie ha consentito di verificare positivamente le risultanze della lunga istruttoria e di conferire organicita' e coesione alle prove acquisite; in altri termini, ha fornito una "chiave di lettura" dall'interno delle vicende di Cosa Nostra, dando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale e spiegandone i meccanismi e le dinamiche interne fino alla recentissima c.d."guerra di mafia"; ma soprattutto, ha permesso di diradare la cortina di omerta' apparentemente impenetrabile che avvolgeva questa famigerata organizzazione criminale.

Quali che siano le colpe di cui il prevenuto si e' macchiato ed i moventi che

l'hanno indotto a collaborare con la giustizia, bisogna dargli atto che ha consentito di pervenire a risultati, nella repressione del fenomeno mafioso, altrimenti non raggiungibili in tempi tanto brevi.

Ma in questa sede occorre occuparsi non della attendibilita' delle sue accuse bensì degli elementi a suo carico in ordine alle imputazioni contestategli.

Nei suoi confronti era stato emesso l'ordine di cattura n.169/82 del 26 luglio 1982 per i reati di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sulla base del rapporto dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Palermo del 13 luglio 1982, che - richiamandosi ai suoi precedenti giudiziari ed alla sua telefonata dal Brasile ad Ignazio Lo Presti - lo indicava come protagonista di rilievo della faida mafiosa ed alleato delle "cosche perdenti". Formalizzata l'istruttoria, venivano emessi per gli stessi reati i mandati di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, meramente confermativi e riepilogativi, nei suoi confronti, dalle risultanze acquisite.

Nel procedimento penale contro Gaspare Mutolo ed altri, concernente un traffico internazionale di stupefacenti tra l'Estremo Oriente e le organizzazioni mafiose palermitane e catanesi, veniva emesso contro il Buscetta il mandato di cattura n.326/82 del 23 luglio 1982.

Tale Mirella Zannini, infatti, aveva dichiarato di aver appreso dal noto Francesco Gasparini (arrestato all'aeroporto di Parigi, il 10 novembre 1981, perche' trovato in possesso di oltre quattro chilogrammi e mezzo di eroina) che quest'ultimo le aveva confidato di conoscere molto bene il Buscetta, il quale si era fatto modificare i lineamenti del viso con una operazione di chirurgia plastica ed era elemento di spicco di una organizzazione mafiosa siciliana ((Fot.057225) - (fot.057226); (Fot.057232) - (Fot.057233)).

A seguito delle rivelazioni del prevenuto, da cui emergeva l'unicita' della materia trattata in diversi procedimenti penali, veniva

disposta la riunione dei procedimenti di cui sopra e di altri ed emesso nei suoi confronti il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, concernente i reati di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio di tali sostanze.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza emessa dal G.I. di Milano il 4 gennaio 1985 (Fot.487221), veniva riunito al presente procedimento anche quello contro il Buscetta per i delitti di associazione per delinquere ed associazione mafiosa (vedi ordine di cattura del P.M. di Milano del 9 febbraio 1983).

Detto procedimento era iniziato a seguito di rapporto congiunto della Squadra Mobile Narcotici della Questura di Roma e dei Centri interprovinciali Criminalpol di Milano e di Palermo, che, nei riguardi del Buscetta, a parte la generica affermazione che, secondo la nota Tasso Gabriella, anche il predetto avrebbe frequentato gli uffici di Milano di via Larga 13 (vero e proprio covo dei vari

Bono, Fidanzati, Martello e cosi' via), non conteneva novita' di rilievo rispetto a quelle gia' conosciute.

Il Buscetta, estradato dal Brasile per tutti i reati indicati nei provvedimenti di cattura di cui sopra (ad eccezione ovviamente di quello n.323/84, emesso dopo la sua consegna all'Italia e che non riguarda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli gia' contestati), deve rispondere dei reati di cui ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe (vedi provvedimento di estradizione ai (Fot.468904) - (Fot.468982)).

Cio' premesso, "nulla quaestio" per quanto attiene ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe (associazione per delinquere ed associazione mafiosa). E' lo stesso Buscetta ad ammettere la sua appartenenza a Cosa Nostra ed anche il Contorno lo indica come "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova.

Vero e' che il prevenuto ha affermato di aver appreso da Gaetano Badalamenti, durante la propria detenzione in Italia, che Giuseppe Calo' lo aveva "posato"

addebitandogli un comportamento disdicevole per un "uomo d'onore", ma e', del pari, lo stesso Buscetta ad ammettere che il Calo' aveva negato la circostanza, assumendo anzi che il Badalamenti era un "tragediatur". In ogni caso, come si e' gia' osservato, quando un "uomo d'onore" viene "posato" non per questo cessa di appartenere a Cosa Nostra, essendo anzi costretto a rispettare tutti i doveri inerenti alla sua qualita' di consociato, primo fra tutti quello dell'omerta'. Trattasi, in ogni caso, di un provvedimento non definitivo che non preclude la reintegrazione dell'uomo d'onore nella pienezza del suo status; e lo stesso Buscetta non ha mancato al riguardo di fornire esempi concreti. Non di espulsione, dunque, si tratta ma di un provvedimento, grosso modo, di sospensione dall'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza a Cosa Nostra.

Ripetere, poi, in questa sede tutta quella serie di fatti e circostanze da cui viene confermata l'appartenenza di Buscetta alla mafia ed il suo coinvolgimento nella sanguinosa faida sarebbe, inutilmente ripetitivo, per cui

ci si limita a rinviare a quelle parti di questa sentenza-ordinanza in cui detti argomenti sono diffusamente trattati.

Val la pena, pero', di osservare, quale unico argomento degno di rilievo che ancora non e' stato affrontato, che, contrariamente a quanto risultava dalle prime dichiarazioni di Tasso Gabriella, e' provato che il Buscetta non ha frequentato i locali di via Larga 13. Il prevenuto ha sempre recisamente contestato la circostanza e, in effetti, questa pretesa sua contiguita' ad un gruppo mafioso cui e' stato sempre estraneo e col quale, comunque, non intercorrevano particolari rapporti, sembrava abbastanza singolare.

Aggiungasi che, essendo stato il prevenuto detenuto fino ai primi mesi del 1980 ed essendo partito per il Brasile nel gennaio 1981, era evidente che, nel periodo in cui frequentava il Bontate, contemporaneamente avrebbe dato retta e si sarebbe incontrato coi principali avversari di quest'ultimo. Cio', come e' ovvio, apriva prospettive inquietanti sul ruolo effettivo del Buscetta nelle ultime vicende che preludevano alla "guerra di mafia".

Senonche', nel suo interrogatorio dell'11 ottobre 1984 (Vol.132 f.123), la Tasso ha lealmente ammesso di non avere mai incontrato il Buscetta, ne' in via Larga ne' altrove, ma di averne appreso l'esistenza da Pasquale Pergola, quando il "Tanino" (Ugo Martello) voleva estrometterlo dalle societa' ubicate nella predetta via. Il Pergola, infatti, le aveva detto che nel passato era stato socio del Buscetta in una societa' avente per oggetto la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e che aveva intenzione di informarlo del suo contrasto col Martello perche' intervenisse a suo favore. Ed in effetti, Buscetta ha confermato di essersi associato, col Pergola e con altri, agli inizi degli anni 60, ma di avere ben presto abbandonato questa attivita' per emigrare in America.

Per la verita', va rilevato che la presenza a Milano del Buscetta, dopo la sua evasione da Torino, emergeva anche dalle originarie dichiarazioni di Carmelo Gaeta,

secondo cui il prevenuto si sarebbe recato a trovarlo in quella città', su presentazione dell'ing. Ignazio Lo Presti. L'incontro col Buscetta (e con la moglie di quest'ultimo) sarebbe avvenuto nella primavera del 1981 (quando invece, secondo il prevenuto, egli era da tempo in Brasile).

Anche sul punto, per altro, si e' accertato che Buscetta ha detto il vero. Il Gaeta, infatti, nuovamente interrogato (VOL.132 f.120) e (VOL.132 f.121), non soltanto ha dichiarato di non essersi mai incontrato con "Roberto" (e cioè con Tommaso Buscetta), ma ha soggiunto che era stato il Lo Presti ad ordinargli di riferire il contrario, perche', essendo state intercettate a Palermo alcune telefonate col "Roberto", si pensava che quella versione dei fatti potesse evitare che si risalisse a Nino Salvo attraverso le telefonate stesse. Anche il Gaeta, dunque, ha ammesso di avere detto il falso ed ancora una volta e' stata confermata l'attendibilita' delle dichiarazioni del prevenuto.

Per quanto riguarda, poi le imputazioni concernenti il traffico degli stupefacenti, giova osservare che gli elementi acquisiti o sono del tutto inconsistenti o, comunque, troppo tenui per giustificare un rinvio a giudizio.

E' stata acquisita copia dell'affidavit concernente il procedimento penale pendente negli U.S.A. contro il Buscetta per traffico di stupefacenti (Fot.452913) ~ (Fot.453045) e si e' potuto notare che trattasi degli stessi fatti per i quali il Buscetta era gia' stato processato e condannato in Italia con sentenza da tempo definitiva. E' stato accertato, inoltre, che i nominativi dei suoi correi di un tempo non risultano attualmente coinvolti, almeno allo stato, nelle vicende attuali del traffico degli stupefacenti. Ed anche se il Buscetta ha reiteratamente respinto - pur potendo parlare impunemente in presenza del giudicato - di essere coinvolto in questa vicenda di traffico di droga, non e' chi non veda come, comunque, dalla stessa non possano

trarsi elementi indizianti di una persistente attivita' del prevenuto nel traffico di droga.

Per quanto attiene, poi, alle dichiarazioni di Mirella Zannini, giova premettere, anzitutto, che non risulta in alcun modo che il Buscetta si sia sottoposto ad operazioni di plastica facciale che ne abbiano alterato le sembianze; basta guardarne l'attuale fisionomia per rendersi conto che e' identica a quella del passato, salve ovviamente le fisiologiche alterazioni determinate dal trascorrere degli anni.

Va rilevato, poi, che Franco Gasparini, da cui la Zannini aveva attinto le notizie riferite agli inquirenti, non ha affatto parlato di un coinvolgimento del Buscetta nel traffico degli stupefacenti. Secondo il Gasparini, infatti, egli si sarebbe dovuto incontrare con Buscetta a Torino ma poi Gaspare Mutolo gli aveva detto di non recarsi all'appuntamento perche' Buscetta era partito. Ha soggiunto che, durante il suo primo viaggio a Bangkok, aveva incontrato un uomo che gli sembro' essere

Tommaso Buscetta e che lo aveva consigliato di tenersi alla larga dalla "famiglia" di Rosario Riccobono (Fot.453093) - (Fot.453095).

Occorre parlare, adesso, di altre risultanze che riguardano il periodo in cui Tommaso Buscetta risiedeva a Torino, essendo stato ammesso al regime di semi liberta'.

Sul suo conto, Armando Fragomeni, pregiudicato per traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, dopo avere riferito di avere svolto traffico di cocaina con un certo Tonino (identificato per l'odierno imputato Antonio Vessichelli, gestore di un maneggio a Moncalieri), ha riferito quanto segue (Fot.455342) - (Fot.455349): "Il Tonino....., verso il mese di giugno o luglio 1980, in occasione di una ennesima mia visita al maneggio, mi prese da parte e mi disse che aveva della roba buona, nel contempo chiedendomi se mi interessava. Io risposi

prontamente di sì ed a tal punto egli, prendendomi da parte, mi consegnò una boccettina contenente una polvere bianca che io, essendone profondo conoscitore, riconobbi subito per cocaina di ottima qualità boliviana..... Nella stessa occasione mi venne presentato Tommaso Buscetta, cioè l'individuo che io riconosco nella foto n.61 dell'album fotografico..... Trattasi di fisionomia che subito mi colpì; infatti dissi al Tonino che il Buscetta aveva una faccia brutta. Il Buscetta si presentò come Tommaso ma subito dopo il Tonino mi disse che era "u zu Masino Buscetta da Palermo", sottolineandomi che era un personaggio molto importante..... In occasione della sua presentazione il Buscetta mi chiese di dove fossi ed, allorquando gli risposi che ero di Locri mi chiese se conoscevo Pepe' Cataldo..... Rientrato a Torino, ebbi occasione di coltivare ulteriormente i miei rapporti col il Faraone e con il Maurizio (e cioè Salvatore Procida n.d.r.), i quali divennero i miei abituali

fornitori di cocaina e mi dissero di essere aggregati al clan di Tommaso Buscetta, che era il "principe della cocaina", della quale monopolizzava in assoluto il traffico in Italia.

Gli stessi in diverse occasioni mi dissero che il Buscetta era in intimi rapporti di alleanza con tale Badalamenti e con tale Bontate da Palermo che io non conosco..... Dal Nicola appresi anche che il Buscetta, dopo essersi allontanato da Torino si era recato a Palermo e quindi era riparato in Brasile dopo avere a Palermo fatto una grossa operazione. In gergo malavitoso cio' significa che aveva fatto molti omicidi".

Il Fragomeni ha soggiunto di aver appreso da Salvatore Maltese che il Buscetta, con la scusa di una riunione di riappacificazione, una sera, durante una cena, aveva avvelenato circa venti persone di una cosca rivale, i cui corpi erano stati poi bruciati in una fornace.

Orbene, che il Buscetta frequentasse il maneggio del Tonino e' stato da lui ammesso; ma cio' certamente non puo' essere

avvenuto nel giugno - luglio 1980, perche' gia' allora il prevenuto si era allontanato da Torino, rifugiandosi a Palermo. Inoltre, seria perplessita' induce l'affermazione del Fragomeni circa la consegna di droga a lui da parte del Versichelli alla presenza del Buscetta. E cio' per la semplice ragione che un mafioso esperto e navigato come il Buscetta, ove fosse stato coinvolto nel traffico, certamente non si sarebbe esposto al pericolo di farsi riconoscere da uno spacciatore di mezza tacca.

Quanto, poi, all'affermazione che il Faraone e Maurizio gli avevano detto che li riforniva il Buscetta, principe della cocaina, deve ribadirsi che non vi e' in atti un solo elemento da cui dedurre che il Buscetta sia coinvolto nel traffico della cocaina. E, al riguardo, si richiamano i risultati delle accurate indagini svolte in Brasile, dalle quali non e' emerso nulla al riguardo nonostante l'impegno profuso nelle indagini dalla Polizia brasiliana.

Non si ignora che il Buscetta "gode della fama" di trafficante di cocaina ma cio' non corrisponde alle risultanze probatorie, nonostante il maggiore impegno profuso nelle indagini istruttorie. Al limite, non e' escluso che, in virtu' di queste dicerie sul conto del prevenuto, ampiamente pubblicizzate dagli organi di informazione, il Faraone e il Procida possano avere riferito il nome del Buscetta come loro fornitore, proprio per non riferire chi li rifornisse in realta'.

Certo che appare strano, comunque, che il "principe della cocaina" rifornisse direttamente droga agli anelli terminali del traffico di stupefacenti.

Anche per quanto riguarda, poi, le asserite uccisioni in massa commesse da Buscetta a Palermo, giova ricordare che, a parte ogni altra considerazione (gia' espressa in altra sede), Maltese Salvatore, che collabora da tempo con la giustizia e che non e' stato certamente tenero col prevenuto, ha negato (Fot.455440) - (Fot.455444) di avere mai confidato fatti del genere al Fragomeni.

Per quanto attiene, poi, alle indagini effettuate in Brasile, si e' gia' detto che nulla e' emerso circa il coinvolgimento del Buscetta nel traffico di stupefacenti; ed anzi, Fabrizio Norberto Sansone lo ha escluso, facendo presente, fra l'altro, che le condizioni finanziarie del prevenuto erano tutt'altro che floride ((VOL.218 f.110) e segg.).

A questo punto, non resta che concludere per la scarsa significativita' degli elementi a carico del prevenuto in ordine al suo coinvolgimento nel traffico di eroina e di cocaina. Ma la necessaria oculatezza nell'espletamento dell'istruttoria consiglia un ulteriore approfondimento delle indagini, orientate in direzione ben diversa da quella che lo vorrebbe addirittura a stretto contatto coi piccoli spacciatori di cocaina.

In altri termini, sembra allo scrivente che debbano essere attentamente presi in considerazione i seguenti spunti ai fini delle ulteriori indagini;

- la contemporanea presenza di Gaetano Badalamenti e del Buscetta in Brasile in una con il fatto che proprio dal Brasile il Badalamenti gestiva il traffico di eroina destinata negli U.S.A.;

- il quasi certo viaggio di Tommaso Buscetta in Spagna, alle stregua delle dichiarazioni, già ricordate, di Fabrizio Sansone e di quella di Giuseppe Bizzarro (VOL.224 f.154 e segg.);

- il fatto che, nello stabile di Rio de Janeiro, abitassero il noto Antonio Bardellino (che il prevenuto ha dichiarato di non conoscere) e lo stesso Buscetta e che il Bardellino, per sfuggire alla cattura, si fosse rifugiato in Spagna (Fot.451792) - (Fot.451904), paese che va assumendo importanza sempre maggiore per il traffico di stupefacenti.

Alla stregua di queste considerazioni, appare opportuno procedere allo stralcio delle imputazioni sul traffico di stupefacenti concernenti il Buscetta (capi 13 e 22) per un supplemento istruttorio.

Caccamo Salvatore

Nel corso delle indagini susseguenti all'omicidio del Generale Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e di un agente di P.S. di scorta, venivano tratti in arresto, perche' ritenuti responsabili di concorso in strage con altre persone, Garro Gaetano e Ragona Antonino il quale ultimo era stato visto circolare nel centro abitato di Floridia e in altri viciniori, su di una motocicletta 1000 Kawasaki di colore nero, usata anche da certo Faraci Francesco, dello stesso tipo e cilindrata di quella impiegata dal ccmmando di killers che avevano commesso la strage.

Richiestegli spiegazioni, il Faraci Francesco dichiarava che il Ragona gli aveva chiesto il favore di custodirgli la motocicletta nella sua officina e che, in occasione della festa dell'Ascensione (celebrata il 20/5/1982), si era recato in localita "Damma"

di Siracusa per assistere ad una corsa di cavalli in cui era impegnato un animale del Ragona che, in tale occasione, aveva usato la motocicletta del predetto, il quale si era incontrato con il Garro Gaetano e tale Caccamo Salvatore;

che il 22 o 23 maggio 1982, il Ragona aveva prelevato le chiavi dell'accensione della motocicletta allontanandosi con il mezzo e che, in un secondo tempo, aveva appreso dallo stesso Ragona che la motocicletta era stata portata via.

Sentito in merito a quanto dichiarato dal Faraci Francesco, Caccamo Salvatore assumeva di conoscere il predetto e il Ragona Antonino, proprietario di un cavallo che aveva partecipato ad una corsa, organizzata in occasione dei festeggiamenti per l'Ascensione in localita "Damma" dove lo stesso, il Faraci e il Ragona si erano portati insieme al fantino - certo Mozzarella - a bordo dell'autovettura del Caccamo medesimo.

Poiche' tale versione dei fatti contrastava con quella fornita dal Faraci Francesco, avendo costui dichiarato che si era portato sul luogo della corsa dei cavalli con mezzo proprio e che ivi il Ragona si era incontrato con il Garro, gli inquirenti traevano in arresto il Caccamo Salvatore perche' ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento.

Interrogato dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, il Caccamo confermava le dichiarazioni rese agli inquirenti il 22/7/1983 e, alle contestazioni mossegli, si limitava ad affermare che non poteva escludere che il Faraci si fosse portato in localita "Damma" a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata e che ivi il Ragona e il Garro si fossero incontrati e intrattenuti a colloquio.

Ottenuto il beneficio della liberta' provvisoria in data del 29/7/1983, l'imputato veniva interrogato da questo giudice istruttore che gli contestava, per mandato di comparizione, il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Ragona Antonino.

Cio' premesso, va rilevato che competente a conoscere del reato contestato all'imputato (capo 426) e' l'autorita' giudiziaria di Siracusa ivi essendo avvenuta la consumazione della fattispecie delittuosa di cui occupa.

Vanno, pertanto, trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa gli atti relativi alla posizione precessuale del Caccamo Salvatore.

Calamia Giuseppe

Indicato da Controno Salvatore, che lo ha riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.75) quale uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.22), facente parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", Calamia Giuseppe veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e, 75 della legge 685 del 1975.

Ha ricordato il Contorno Salvatore che il Calamia, conosciuto nel carcere di Palermo, gli venne ritualmente presentanto, come uomo d'onore, da La Mattina Nunzio, altro "uomo d'onore", presso il ristorante "Il pescatore" di Palermo; che il Calamia, dapprima dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, aveva compiuto il salto di qualita' inserendosi, merce' la intercessione

del La Mattina Nunzio, nel piu' redditizio traffico della droga (Vol.125 f.126).

La personalita' dell'imputato, gia' sufficientemente lumeggiata dal Contorno Salvatore, emerge, anche, da una circostanza riferita dall'imputato Calzetta Stefano il quale ha ricordato di avere visto il Calamia Giuseppe, in un giorno di dicembre del 1982, incontrarsi e baciarsi con Zanca Carmelo, uno degli esponenti piu' importanti e pericolosi della cosca mafiosa di Corso dei Mille (Vol.11 f.49).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Calamia Giuseppe per rispondere, nello stato di custodia cautelare in cui versa, di tutti i reati contestatigli come in rubrica (Capi 1, 10, 13, 22).

Calista Gaetano

Calista Gaetano e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Tommaso Buscetta lo indica come elemento di spicco della famiglia del Borgo, capeggiata da Salvatore Cucuzza (Vol.124 f.11).

Nel corso di un successivo interrogatorio (Vol.124/A f.54) il Buscetta precisava: "Un altro dei membri della famiglia del Borgo e' Gaetano Calista, arrestato, insieme con altri della famiglia, per la vicenda degli attentati dinamitardi di cui ho gia' parlato. Il Calista, presentatomi come uomo d'onore da Salvatore Ciriminna, era allora piuttosto giovane e credo che abitasse alla "Vucciria". Ho notato, come fatto strano, che egli preferiva

stare alla 3- sezione dell'Ucciardone - che allora era riservata ai detenuti definitivi - e rifiutava di accogliere gli inviti di Ciriminna e di Cucuzza di trasferirsi alla loro sezione o meglio in infermeria. Accolse l'invito, se mal non ricordo, dopo molti mesi di detenzione".

Il Buscetta, a riprova della conoscenza diretta del Calista, ne riconosceva la foto (Vol.124/A f.105).

Salvatore Maltese riferiva di aver appreso dal Calista Gaetano e dal Cardella, durante un periodo di comune detenzione, come Tommaso Buscetta fosse stato il mandante dell'omicidio di Garofalo Giuseppe; il Buscetta (Vol.124/B f.45), negava tale circostanza, asserendo l'assurdità di un tal fatto.

Salvatore Contorno ((Vol.125 f.13) e (Vol.125 f.147)) riferiva di essere a

conoscenza della "qualita'" di uomo d'onore del Calista, pur ignorandone la famiglia di appartenenza, nonche' di aver, a volte, frequentato la salumeria dello stesso alla "Vucciria", ove aveva incontrato altri uomini d'onore, quali Buscemi Giorgio.

Il Calista, latitante dal 1981 quando, con rapporto dei CC. di Palermo e, segnatamente, del Maresciallo Vito Jevolella, era stato denunciato insieme a Tommaso Spadaro, Pino Savoca ed altri ed era stato indicato come uno degli autori della scomparsa del contrabbandiere della Kalsa Matteo Biondo, e' indubbiamente legato al traffico di stupefacenti.

La lunga militanza di interessi con lo Spadaro e con il Savoca, l'essere uomo di spicco della famiglia del Borgo, non possono far ritenere il contrario (cfr. Proc.Pen. n.842/81 a.P.M. - n.982/81 R.G.).

Ed, invero, Tommaso Buscetta ha dichiarato come tutte le famiglie palermitane siano coinvolte nel traffico di stupefacenti e

tra i piu' attivi associati ha indicato proprio Salvatore Cucuzza, capo della famiglia di appartenenza del Calista.

Quest'ultimo, proprio per essere un elemento di spicco di tale famiglia e per provenire dal gruppo di contrabbandieri di t.l.e., deve ritenersi pienamente collegato al traffico di stupefacenti.

Tale convincimento e', del resto, ancorato alla considerazione secondo cui il Calista non poteva non passare, come tutti i suoi associati di un tempo, dal contrabbando di sigarette a quello della droga molto piu' redditizio.

La lunghissima latitanza dell'imputato, poi, mostra come, lungi dall'essersi dissociato dalla famiglia del Borgo, questi abbia continuato a gravitare nel suo "ambiente" potendo, sicuramente, godere di supporti logistici offertigli dai suoi "amici".

Per le esposte considerazioni, si ritiene che il Calista vada rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Calo' Giuseppe

Di Calo' Giuseppe, una delle figure piu' importanti e, fino a poco tempo addietro, meno conosciute della mafia siciliana, si e' compiutamente trattato nel corso di questa sentenza-ordinanza, per cui ci si limitera' ad esporre riassuntivamente gli elementi a suo carico.

Sul suo conto sia Salvatore Contorno ((VOL.125 f.11), (VOL.125 f.18), (VOL.125 f.44) - (VOL.125 f.46), (VOL.125 f.59), (VOL.125 f.78) - (VOL.125 f.79), (VOL.125 f.94) - (VOL.125 f.96), (VOL.125 f.98) - (VOL.125 f.99), (VOL.125 f.101) -

(VOL.125 f.106), (VOL.125 f.112), (VOL.125
f.114) - (VOL.125 f.115), (VOL.125 f.117),
(VOL.125 f.137), (VOL.125 f.165), (VOL.125
f.172), (VOL.125 f.190) - (VOL.125 f.191),
(VOL.125 f.211), (VOL.125 f.216), (VOL.125
f.220)), sia, soprattutto, Tommaso Buscetta
((VOL.124 f.78), (VOL.124 f.10) - (VOL.124
f.11), (VOL.124 f.16), (VOL.124 f.21), (VOL.124
f.26), (VOL.124 f.30), (VOL.124 f.36), (VOL.124
f.38), (VOL.124 f.39) -

(VOL.124 f.42), (VOL.124 f.46), (VOL.124 f.54),
(VOL.124 f.57) - (VOL.124 f.58), (VOL.124
f.65), (VOL.124 f.66), (VOL.124 f.68), (VOL.124
f.77), (VOL.124 f.81), (VOL.124 f.83) -
(VOL.124 f.85), (VOL.124 f.88), (VOL.124 F.91)-
(VOL.124 f.96), (VOL.124 f.98), (VOL.124 f.100),
(VOL.124 f.111), (VOL.124 f.112), (VOL.124
f.118), (VOL.124 f.126); (VOL.124/A f.1),
(VOL.124/A f.9), (VOL.124/A f.17),

(VOL.124/A f.28), (VOL.124/A f.31) - (VOL.124/A
f.41), (VOL.124/A f.43) - (VOL.124/A f.47),
(VOL.124/A f.49), (VOL.124/A f.52), (VOL.124/A
f.85), (VOL.124/A f.91), (VOL.124/A f.92),
(VOL.124/A f.98), (VOL.124/A f.104), (VOL.124/A
f.110), (VOL.124/A f.115), (VOL.124/A f.135);
(VOL.124/B f.19), (VOL.124/B f.23), (VOL.124/B
f.26), (VOL.124/B f.38), (VOL.124/B f.45),
(VOL.124/B f.47), (VOL.124/B f.48), (VOL.124/B
f.54), (VOL.124/B f.55),

(VOL.124/B f.66), (VOL.124/B f.77)) hanno parlato a lungo, esponendo come lo stesso sia uno dei personaggi di maggiore spicco della "mafia vincente" ed uno degli alleati piu' importanti dei corleonesi.

Nel corso di questa trattazione sono stati ampiamente analizzati i principali elementi di riscontro delle gravissime dichiarazioni accusatorie dei due coimputati e si e' posto in rilievo come dalla istruttoria siano emerse soltanto conferme ed in punti di decisivo rilievo - delle accuse stesse, delineandosi, in tutta la sua pericolosita', la bieca figura del Calo', mandante di tanti efferati assassini e vera e propria cerniera fra gli affari tipicamente mafiosi e la criminalita' dei "colletti bianchi". Sul prevenuto e sugli illeciti a lui ascrivibili le indagini sono tutt'altro che concluse ma puo' fin d'ora affermarsi che gli elementi acquisiti ne consentono il rinvio a giudizio.

Il Calo' esordiva il 23.3.1954 col tentato omicidio di Scaletta Francesco,

che a sua volta gli aveva ucciso il padre sei anni prima; con una mite sentenza della Corte di Assise di Palermo, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, sul presupposto che la pistola, con la quale egli aveva ferito ben due volte lo Scaletta, non era idonea a produrre l'evento letale; la pena, inoltre, veniva sospesa ed il Calo' immediatamente escarcerato.

Sfuggito alle maglie della Giustizia, immediatamente dopo l'escarcerazione entrava a far parte di "Cosa Nostra" e prestava il giuramento davanti a Buscetta, unico "uomo d'onore" ad essere stato iniziato da quest'ultimo (VOL.124/A F.31).

Il giovane Calo', oltre ad essere uomo "valoroso", aveva le doti del capo se, appena dieci anni dopo, diveniva, come riferito da Buscetta, "rappresentante" della famiglia di Porta Nuova, proprio nel periodo piu' caldo della prima "guerra di mafia". Tuttavia, fino a tempi recentissimi egli e' riuscito a vivere nell'ombra ed a rimanere

sempre ai margini e delle indagini della Polizia e della Magistratura, dimostrando eccezionali doti di astuzia.

Ed infatti, nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 28.5.1963, cio' che viene riferito sul suo conto e' soltanto che attorno a lui e a Gerlando Alberti ruotavano pericolosi killers (Fot.452847) e che era stato visto piu' volte in compagnia del noto mafioso Stefano Giaconia (Fot.452446) - (Fot.452613).

Le prime gravi accuse nei suoi confronti venivano mosse, come si e' riferito nella parte prima, dal noto Leonardo Vitale (Fot.452221) - (Fot.452235), il quale lo aveva esplicitamente accusato di essere mandante di numerosi atti delittuosi (omicidi, sequestri di persona, estorsioni, danneggiamenti) e lo aveva indicato, conformemente a quanto avrebbe riferito il Buscetta dopo oltre un decennio, quale "rappresentante" della

"famiglia" di Porta Nuova. E' molto importante che anche il Vitale, gia' allora, parlasse degli stretti rapporti esistenti tra il Calo' e Antonino Rotolo e della loro sudditanza rispetto ai Corleonesi. Infatti, aveva riferito di una riunione mafiosa in cui si era discusso se una "tangente" imposta ad un costruttore edile dovesse spettare alla "famiglia" di "Altarello" o a quella della "Noce" e Salvatore Riina aveva deciso per la "Noce" assumendo che "aveva nel cuore" questa "famiglia", senza che il Calo', presente alla riunione, dissentisse in alcun modo.

Si e' gia' detto, inoltre, che la partecipazione al sequestro di persona di Luciano Cassina da parte di Francesco Scrima, parente del Calo' e "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, significa inequivocabilmente che anche il prevenuto, "rappresentante" della stessa "famiglia", non puo' esserne estraneo; e si e' posto l'accento sul fatto che la partecipazione alle trattative per il riscatto, da parte del sacerdote Agostino Coppola, sicuramente

molto vicino ai Corleonesi (come e' stato dimostrato nei procedimenti penali per i sequestri Torielli e Rossi di Montelera: (VOL.220), significa che l'alleanza del Calo' coi Corleonesi ed il suo coinvolgimento nei sequestri di persona risale ad antica data.

Il processo provocato dalle rivelazioni di Leonardo Vitale ha avuto quell'esito infausto a tutti noto e, nelle more, il Calo' aveva gia' cominciato a gravitare su Roma, mantenendo tuttavia strettissimi i legami con Palermo e con "Cosa Nostra". Questo suo apparente allontanamento da Palermo ha fatto si' che gli organi investigativi trascurassero di seguirne le mosse e, in siffatta maniera, il prevenuto ha potuto operare tranquillamente per oltre un decennio nell'ombra, diventando uno dei membri piu' autorevoli di "Cosa Nostra" ed uno dei piu' fidi alleati dei Corleonesi senza che nessuno facesse piu' caso a lui, nonostante fosse latitante.

Soltanto nel 1982, soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Gennaro Totta, riaffiora il nome del Calo' nelle indagini sulla criminalita' mafiosa.

Nel rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 13.7.1982 (Fot.400096)-(Fot.400372) gia' si faceva menzione degli anonimi in cui il Calo' veniva indicato come uno dei responsabili della c.d. guerra di mafia e fra i piu' potenti alleati dei Coleonesi e inoltre, e anche di una fonte informativa secondo la quale il prevenuto operava "a Roma, con grande prestigio ed "incisivita'" ed era da ritenere "un punto di riferimento del crimine organizzato di stampo mafioso" (Fot.400286); si riferiva, altresì, che il Calo' era interessato, sempre secondo la medesima fonte, nelle imprese edilizie di Danilo Sbarra e poteva contare sull'appoggio, a Firenze, di Milano Nicola, a Verona, di Tommaso Magliozzo e, a Palermo, soprattutto di Vittorio Magliozzo, Ignazio Motisi, Di Giacomo Giovanni, i fratelli

Cillari, i figli di Nicola Milano, Giovanni Lipari e Gaetano Calista.

Tali notizie, pervenute da fonte anonima o confidenziale, non potevano, ovviamente, avere alcuno sbocco processuale anche se Gennaro Totta aveva piu' volte riferito della grave preoccupazione di Vincenzo Grado per "quello di Roma", alleato dei Corleonesi, che li voleva morti e che, per tale motivo, telefonava continuamente ai Ciulla ed ai Fidanzati, a Milano, perche' li facessero uccidere.

La svolta nei confronti del Calo' si e' avuta a seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno, analitiche e piu' volte riscontrate dalle indagini giudiziarie.

Queste dichiarazioni hanno consentito, inoltre, di pervenire alla identificazione del sedicente "Mario" o "Mario Agliandolo", un personaggio di grossa statura mafiosa emerso nelle complesse indagini istruttorie concernenti l'omicidio, avvenuto a Roma nel 1981, del noto Domenico Balducci.

Sul ruolo centrale di Giuseppe Calo' nella c.d. guerra di mafia Buscetta e Contorno sono stati chiarissimi e cosi' pure sul ruolo del medesimo, autorevolissimo membro della "commissione" in seno a "Cosa Nostra". Sembra inutile ripetere, adesso, quanto si e' gia' diffusamente esposto in altra parte della presente trattazione, ma e' opportuno sottolineare alcuni importanti riscontri delle dichiarazioni suddette.

Il Calo' si e' reso conto, intelligentemente, che era controproducente negare la vecchia amicizia col Buscetta e l'ospitalita' offertagli nel 1980, nella sua casa romana di via Aurelia, 471; ma, contro ogni verosimiglianza, ha dichiarato di ignorare come mai il Buscetta fosse a conoscenza del suo indirizzo. Ed ha soggiunto di avergli fatto capire chiaramente che non era piu' gradito a casa sua, quando si era accorto che il Buscetta viveva a casa di esso Calo' con la seconda moglie. In un maldestro tentativo, poi, di offuscarne la personalita', ha posto in risalto che il suo amico di un tempo

era molto censurabile per avere abbandonato la prima moglie ed i figli e perche' non restituiva al fratello Vincenzo il danaro che quest'ultimo gli aveva prestato.

Infine, ha soggiunto che uno dei figli era drogato (Fot.221391) - (Fot.221405).

Si potrebbe osservare che sono veramente singolari queste considerazioni sulla "moralita'" del Buscetta da parte di individuo le cui mani grondano sangue e che si e' reso responsabile dei crimini piu' efferati; inoltre, il Calo' non e' riuscito a dare una plausibile risposta sul perche' lo avesse accolto nella propria abitazione, addirittura mettendogliela a disposizione.

Il Calo' si e' giustificato sostenendo di averlo fatto per la normale solidarieta' che si instaura fra latitanti, ma non e' chi non veda la risibilita' di questa giustificazione.

Aggiungasi che, nel tentativo di sminuire la figura del Buscetta e, quindi, l'attendibilita' delle sue accuse, il

Calo', oltre a rivelare la meschinita' del suo animo, ha fatto un vero e proprio passo falso.

Ha sostenuto, infatti, quale elemento rivelatore della "immoralita'" del Buscetta, che quest'ultimo aveva costretto il fratello Vincenzo e la moglie di quest'ultimo, sorella della prima moglie, a ricevere la nuova moglie brasiliana, cosi' provocando dissapori. Ora, se il Calo', come egli stesso ha ammesso, era a conoscenza di questo episodio, che non puo' essere avvenuto se non a Palermo durante la latitanza di T. Buscetta, ne consegue che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli era bene a conoscenza di quanto accadeva a Palermo ed al Buscetta in particolare. E con cio' viene smentita in radice la sua affermazione di essersi completamente allontanato dall'ambiente palermitano.

Tommaso Buscetta, poi, ha riferito che uno dei personaggi maggiormente vicini al Calo' e' Vittorio Magliozzo e che era stato proprio quest'ultimo ad indirizzarlo alla

casa romana del Calo'. Quest'ultimo ha negato perfino di conoscere il Magliozzo ma il coimputato Luigi Faldetta ha ammesso che spesso andava a rilevare all'Aeroporto di Palermo il Calo' e che lo lasciava davanti all'abitazione della sorella, in questo corso Calatafimi, ove era ad attenderlo Vittorio Magliozzo (Fot.449970). Ed e' significativo che, in un successivo interrogatorio, il Faldetta, pur confermando di avere visto insieme il Calo' e Vittorio Magliozzo, abbia ritenuto di dover modificare quanto aveva spontaneamente dichiarato, assumendo che, ad attendere il Calo', quando egli lo lasciava in corso Calatafimi, non c'era nessuno (Fot.449982).

Pero', e' un fatto che, nello stesso stabile di corso Calatafimi dove e' ubicato l'appartamento della sorella del Calo', abita anche Vittorio Magliozzo con la famiglia e che un altro appartamento sia intestato alla moglie del Calo' e che il

fabbricato e' stato costruito proprio da Luigi Faldetta.

Un notevole riscontro sulla figura del Calo' proviene dalle dichiarazioni del Faldetta ((Fot.449591) - (Fot.449594); (Fot.449964) - (Fot.449990)) il quale, per sostenere di essere una vittima della mafia, ha dovuto necessariamente accusare anche il Calo'.

E, seppur cautamente, il Faldetta ha fornito utilissime indicazioni che confermano appieno la grossa statura mafiosa del personaggio.

Il Faldetta, infatti, ha riferito che:

- continuamente assillato dalle pretese estorsive del noto Salvatore Scaglione ("rappresentante" della Noce e "capo mandamento"), si era rivolto a Paolo Calo', zio dell'odierno prevenuto, il quale gli aveva risposto che, "se aveva la coscienza a posto poteva stare tranquillo" (naturalmente,

il Faldetta lascia solo intuire perche' si era rivolto proprio a Paolo Calo' e non ad altri);

- che i suoi rapporti societari con Domenico Balducci (del quale parla Buscetta come malavitoso romano "vicino" al Calo') erano stati propiziati da Pippo Calo';

- che assegni circolari per circa 350 milioni, a lui consegnati da Balducci e provenienti, con ogni probabilita', dal contrabbando di tabacchi, verosimilmente erano di pertinenza di Giuseppe Calo';

- che, su richiesta del Calo', lo aveva informato di tutte le domande che il G.I. di Palermo gli aveva fatto nel procedimento penale a carico di esso Faldetta, derivante dalla negoziazione degli assegni di cui sopra;

- che aveva acquistato per conto del Calo' e a proprio nome l'appartamento sito in Roma, via Aurelia 477, e lo aveva poi intestato, su indicazione del Calo', ad una societa' ("COMA Immobiliare" S.r.l.), di cui erano soci Bellino Gaspare e Vincenzo

- che, nell'estate 1983, avendo ricevuto una telefonata anonima estorsiva con la quale gli si richiedevano 50 milioni a titoli di "tangente", quando aveva iniziato a costruire un palazzo in questa via Danisinni, si era rivolto al Calo' e le telefonate erano cessate;

- che aveva incontrato piu' volte il Calo' a Palermo fino alla primavera del 1984.

Gia' basterebbero questi riscontri da parte di un personaggio come Faldetta - che ben altro avrebbe da riferire sui suoi rapporti col Calo' - per rendersi conto quanto veridiche e fondate siano le accuse nei confronti del prevenuto da parte del Buscetta.

Ma ben altri sono i riscontri emersi nel corso della istruttoria. Si e' gia' detto che, a seguito delle dichiarazioni del Buscetta, era stato identificato nel Calo' il sedicente Mario Aglialongo, venuto alla ribalta, nell'istruttoria romana concernente l'omicidio di Domenico Balducci, quale vero e proprio "deus ex machina" di torbide vicende e di oscure manovre; si era accertato,

fra l'altro, che in Porto Rotondo avevano alloggiato contemporaneamente, in ville messe a disposizione da Luigi Faldetta, il Calo' ed il noto Francesco Pazienza (v. es.test. di Bonino Umberto: (Fot.451940) - (Fot.451941)).

Su questi inquietanti rapporti si richiama la perspicua requisitoria del P.M. di Roma, Dott. Domenico Sica (VOL.224 f.166) - (VOL.224 f.218) che felicemente osserva, fra l'altro: "La peculiarita' dell'associazione per delinquere di cui si tratta in questa sede appare..... quella di essere un punto di emergenza, uno snodo fra l'attivita' delinquenziale piu' brutale e la successiva indispensabile sistemazione finanziaria degli enormi introiti dell'organizzazione. Come pure emerge la caratteristica di essere un punto di riferimento per le varie associazioni criminose, cui sembra essere in grado di fornire ogni tipo di facilitazione, dall'assistenza alla sistemazione logistica.

Insomma, un terribile punto di aggregazione e di sostanziale controllo di tutte le altre forme associate criminali" (VOL.222 f.187).

Il Calo', a seguito delle intelligenti indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, veniva, infine, arrestato a Roma il 26.3.1985 e, ad ulteriore ennesima conferma delle dichiarazioni di Buscetta, insieme con lui venivano arrestati Rotolo Antonino e Di Gesu' Lorenzo. Si ricordera', in proposito, che Buscetta ha riferito che il Bontate diffidava del Calo' perche', fra l'altro, era troppo amico del Rotolo. Puntualmente, i due venivano arrestati insieme.

Ebbene, come si e' gia' ampiamente illustrato, il Rotolo e' elemento di spicco del traffico internazionale di stupefacenti e personaggio di punta delle alleanze mafiose che fanno capo ai corleonesi ed e' pertanto estremamente significativa la riscontrata familiarita' tra i due, che banalmente il Calo' vorrebbe spiegare,

come al solito, con la comune solidarieta' tra i latitanti.

Ma - fatti, questi, ancora piu' gravi - si accertava che, su incarico di Guido Cercola, un personaggio coinvolto nelle vicende romane del Calo', il tedesco Friedrich Schudinn aveva realizzato sofisticate apparecchiature elettroniche, sicuramente utilizzabili in attentati dinamitardi e rinvenute nelle abitazioni di Calo' e del coimputato Fiorini Virgilio ((VOL.216 f.255) e segg.); si accertava, altresì, che in una villa di Poggio San Lorenzo (Rieti), acquistata dal Cercola nell'interesse del Calo', erano accuratamente nascosti 6,5 chilogrammi di eroina, saponette di esplosivo, mine anticarro, detonatori, un fucile a pompa, rivoltelle ed il relativo munizionamento ((VOL.203 f.231) e segg.). Non ci vuole molto per rendersi conto del significato della disponibilita', da parte del Calo' e dei suoi accoliti, di questi micidiali strumenti di morte.

Luigi Faldetta, aveva realizzato delle ville in Sardegna e che dette ville erano intestate a societa' aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia (VOL.124 f.65). Anche questa notizia si e' rivelata precisa poiche' trattasi di societa' aventi sede a Trieste; ebbene, tre di queste societa' (Finanziaria Regionale Veneta, Safiorano e Stella Azzurra), intestatarie di vaste tenute agricole nella Capitale, erano state prima cedute a Domenico Balducci, particolarmente legato al Calo', come e' stato riferito dal teste Luciano Merluzzi. Senonche', queste societa' risultano ora nella disponibilita' di Vito Ganci e Bosco Nunzio, parenti di Giuseppe Ganci e risulta provato che almeno una delle stesse e' stata sicuramente acquistata con danaro di quest'ultimo. Ora, e' assolutamente improbabile che non vi sia alcun nesso fra l'originaria cessione delle societa' a personaggi gravitanti nell'orbita del Calo' ed il successivo acquisto da parte del Ganci e di suoi parenti.

e' la nipote di Di Gesu' Lorenzo, che era stato al soggiorno obbligato in quel centro negli anni '60.

Dalle concordi dichiarazioni di William Weawer (Vol.205 f.254) - (Vol.205 f.255), Greggi Giuseppe (Vol.205 f.257) - (Vol.205 f.258), Licenziati Maurizio (Vol.205 f.260) - (Vol.205 f.261), Neri Giuseppe (Vol.205 f.273) - (Vol.205 f.274), Piattelli Olga (Vol.205 f.250) - (Vol.205 f.252), Biagi Maria Grazia (Vol.205 f.263) - (Vol.205 f.264), risulta che le trattative furono condotte da Di Gesu' Lorenzo, per entrambe le ville, e che era in compagnia di un certo "Mario",

che parlava pochissimo e che e' stato identificato da quasi tutti i testi nel Calo'. Da notare che i pagamenti, nonostante l'entita' delle somme, venivano effettuati in contanti. Viene, dunque, ampiamente smentita la tesi del prevenuto della casualita' degli incontri con Di Gesu' e viene confermata l'esistenza di stretti collegamenti fra il prevenuto ed il romano Ernesto Diotallevi, cosi' come aveva affermato Tommaso Buscetta.

Occorre tener conto, poi: della villa acquistata in Poggio San Lorenzo (Rieti), nella quale sono state rinvenute l'eroina e le armi; di due appartamenti, venduti al Calo' dal Faldetta in Palermo (corso Calatafimi); dei due appartamenti individuati in Roma (via Tito Livio e via delle Carrozze) nelle indagini conseguenti al suo arresto; dell'appartamento di via Aurelia, 477; e, infine, di una villa recentemente individuata in territorio di Termini Imerese, edificata su terreno venduto in parte da Gaeta Giuseppe ("rappresentante" della "famiglia" di quel

centro, secondo le indicazioni di Buscetta) ed una societa' di cui sono soci la moglie e il cognato del Calo'.

Le indagini istruttorie sul Calo' debbono essere ulteriormente approfondite, anche in relazione a fattispecie delittuose per le quali e' stato disposto lo stralcio. Ma appare evidente che gli elementi gia' raccolti sono piu' che sufficienti per il suo rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe. E la generica richiesta di supplemento istruttorio, formulata dalla difesa del prevenuto dopo il deposito degli atti (senza che, per altro, siano indicati gli elementi a dimostrazione della rilevanza dei chiesti esami testimoniali) non puo' essere accolta.

Per quanto riguarda le imputazioni di omicidio contestate al Calo', ci si riporta a quanto gia' esposto nella parte terza e quarta.

Calzetta Stefano

A seguito delle sue stesse rivelazioni sulla composizione e l'attivita' delle cosche mafiose operanti nel palermitano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Raccolte poi le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984 gli furono ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

E' egli uno dei primi aderenti all'organizzazione mafiosa che ha deciso di infrangere la barriera del silenzio che fino a poco tempo prima aveva costituito un ostacolo, pressocche' insormontabile alla conoscenza della

struttura, delle dinamiche interne e delle regole dell'associazione.

Prima di lui, e' vero, altri e di ben altro spessore criminale, avevano fornito a Polizia e Magistratura interessantissime indicazioni che avrebbero consentito, se appieno utilizzate, un poderoso attacco al cuore dell'organizzazione. Scetticismo o disattenzione avevano cagionato la dispersione delle preziose notizie raccolte o la loro mancata tempestiva utilizzazione. Si deve all'infaticabile opera del Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici, al suo profondissimo senso della giustizia ed alla sua tensione morale nella lotta alla criminalita' mafiosa il fatto, assolutamente nuovo, della immediata e rigorosa valorizzazione di dichiarazioni di un dissociato, raccolte in lunghissime ore di interrogatori, scrupolosamente controllate personalmente o per mezzo degli organi di polizia giudiziaria e quindi poste a fondamento di quei provvedimenti nei confronti di numerosissimi esponenti mafiosi che

costituiscono la fase sostanzialmente iniziale, eppur gia' cosi' ricca di risultati, di questo procedimento, indispensabile premessa per ulteriori importantissime collaborazioni che non sarebbero sopravvenute in assenza di una reale intenzione dell'autorita' statale, fra i primi dimostrata dal compianto dr. Chinnici, di utilizzarle appieno.

Nei suoi lunghi interrogatori il Calzetta ha riferito fatti riguardanti prevalentemente il gruppo mafioso degli Zanca, cui egli era particolarmente vicino, e di Corso dei Mille; fatti da lui direttamente vissuti o notati o appresi da altri appartenenti alla suddetta "famiglia" ed in particolare dagli stessi Zanca, ai quali egli era solito accompagnarsi e per conto dei quali eseguiva incarichi di poco conto.

La sua collaborazione ha inizio l'11 marzo 1983, allorché, presentatosi al Posto di Pronto soccorso di via Roma, faceva presente all'agente di servizio di avere importanti rivelazioni da fare. Condotta in Questura e sommariamente

sentito, si otteneva un primo immediato riscontro della sua attendibilita', dato che lo stesso forniva agli organi di Polizia una serie di indicazioni che consentivano la stessa sera dell'11 marzo l'arresto di Paolo Alfano (Vol.11 f.2), latitante sin dal febbraio 1982, allorquando era stato sorpreso nella raffineria di droga di via Messina Marine, riuscendo in tale circostanza a sottrarsi alla cattura.

Nelle successive dichiarazioni il Calzetta sostanzialmente ammetteva di far parte della cosca di Corso dei Mille e forniva tutta una serie di notizie relative alla attivita' illecita degli Zanca, nonche' dei componenti delle famiglie Vernengo, Tinnirello, Marchese e di numerosi altri esponenti sia della predetta che di altre cosche alla prima collegate.

Le notizie fornite venivano riscontrate nei minimi dettagli ma non appare opportuno ne' necessario riepilogare in questa sede l'innumerevole serie di riscontri raccolti,

sempre positivi con riferimento a ciascuno degli episodi narrati ed alle persone accusate, come particolareggiatamente esposto nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni.

In questa sede si limiterà l'esposizione agli accertamenti più significativi ed a quelli di ordine generale non collegabili particolarmente alla posizione di un singolo imputato.

Va, comunque, premesso che la lucidità del Calzetta, purtroppo caduto in preda a grave, e ben spiegabile, crisi depressiva durante il corso del procedimento, dopo tuttavia aver reso le sue lunghe e circostanziate dichiarazioni, è stata sicuramente accertata nel corso della osservazione psichiatrica cui il medesimo, per prudenziale iniziativa, è stato sottoposto presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, dove ha mostrato di essere un soggetto "lucido, orientato, logico nel pensiero, fornito di buon livello di intelligenza, in buon equilibrio

bioritmico" si' da non necessitare di cure manicomiali e poter essere rinviato alla sede carceraria.

Dimostrando una perfetta conoscenza anche delle abitudini di vita delle persone accusate, il Calzetta in data 5 aprile 1983 propiziava altresì l'arresto del pericoloso latitante Salvatore Rotolo, la cui presenza indicava agli inquirenti in Piazza S.Erasmo, ove veniva condotto occultato dentro un furgone di Polizia (rapporto Squadra Mobile 5 aprile 1983 a (Vol.11 f.90) + deposizione Cassara' del 17 aprile 1984 a (Vol. .f.)).

La sua affermata familiarità col gruppo di criminali facente capo allo stabilimento Virzi', indicato centro di spaccio di droga ed occultamento di armi, trovava riscontro nelle risultanze della espletata perquisizione, che portava al rinvenimento in apposito nascondiglio di pistole e munizioni (Vol.11 f.207) - (Vol.11 f.214), e nella deposizione di

Concetta Maggi, già' convivente dell'ucciso Giovan Battista Costa, che confermava (Vol.82 f.220) l'uso da parte di costui di cocaina ed i suoi legami con lo stesso Calzetta, con Salvatore Virzi' e Giovanni Matranga: legami per altro documentati anche da una fotografia rinvenuta in casa del Costa (Vol.82 f.208) e da un biglietto ferroviario riguardante il suddetto Virzi' rinvenuto addosso al cadavere del Costa (Vol.82 f.208) - (Vol.82 f.211). Nel giardino del Calzetta, inoltre, su sua indicazione, veniva ritrovato (rapporto Squadra Mobile 18 marzo 1983 a (Vol.11 f.2)) un sacchetto contenente circa 55 grammi di polvere bianca, costituita, secondo la perizia tossicologica espletata (Vol.156 f.49) da eroina e cocaina.

Le accuse dal Calzetta mosse contro Giuseppe Zanca ed Alessandro Bronzini sono state clamorosamente confermate

ed addirittura molto pesantemente aggravate da Angelo Epaminonda ((Vol.172 f.22) e segg. + (Vol.181 f.272) e segg. + (Vol.181 f.321) e segg. + (Vol.186 f.303) e segg.).

I sospetti dal Calzetta avanzati su Salvatore Rotolo quale autore dell'omicidio di Gaetano Scalici sono divenuti obiettiva certezza dopo il rinvenimento nella c.d. "camera della morte" di Piazza S.Erasmo dell'arma che, secondo gli espletati accertamenti balistici, venne utilizzata per commettere il crimine, abitualmente adoperata, secondo Vincenzo Sinagra di Antonino, proprio dal Rotolo.

Le sue assidue visite alla casa degli Zanca, che gli avevano consentito di assistere ad interessantissimi incontri tra grossi personaggi mafiosi ed apprendere innumerevoli particolari sulla loro attivita', sono comprovate dalla riscontrata esistenza, da

lui affermata, presso quella abitazione di una fotografia del padre di Carmelo Zanca in compagnia del noto Lucky Luciano (Vol.12 f.15) + (Vol.14 f.168).

Sempre in ordine a tale familiarita' di rapporti la teste Nives Milillo, della cui attendibilita' non puo' assolutamente dubitarsi, ha riferito ((Vol.8 f.179) e segg.) che, legata da una relazione sentimentale con Giovanni Zanca, si reco' con costui nel dicembre 1982 a Piano Zucchi e per il Capodanno 1983 all'Hotel S.Tecla di Acireale, in entrambe le volte accompagnati da un amico dello Zanca a nome "Stefano", da lei definito "un bravo ragazzo" nonostante le risultasse "cordialmente antipatico".

Ed a tal riguardo non puo' non sottolinearsi che se Giovanni Zanca imponeva la compagnia di Stefano Calzetta nonostante questi non fosse gradito alla sua ragazza, e' evidente che cio' dipendeva dalla intimita' dei rapporti che legavano i due amici.

La qualcosa consente di essere vieppiu' sicuri della veridicita' dei fatti narrati dal Calzetta e delle accuse da lui lanciate contro l'amico ed i suoi fratelli.

Ulteriori riscontri riguardano l'affermata familiarita' del Calzetta col gruppo dei Vernengo, in ordine ai quali egli ha tra l'altro riferito che il capo del clan, Pietro Vernengo, aveva alcuni anni addietro acquistato "un pezzo di terreno" nella zona litoranea di Avola, per facilitarvi lo sbarco di sigarette.

Orbene, dai compiuti accertamenti di polizia giudiziaria (rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.2)) e' emerso che nel 1965 i fratelli Pietro, Antonino e Giuseppe Vernengo acquistarono da potere dei coniugi Lucia Grance e Venerando Santoro are 41 e centiare 72 di terreno in contrada Pantanelli di Avola.

Gli stessi Vernengo, cosi' come indicato dal Calzetta, sono risultati proprietari di agrumeti in Ficarazzi. Ed invero

nella zona "Martinetto Siciliano" risultano intestati terreni a Provvidenza Aglieri, moglie di Pietro Vernengo, e Filippa La Fiura, moglie di Antonino Vernengo (rapporto 30 giugno 1983 a (Vol.14 f.3) - (Vol.14 f.5)).

Anche su Filippo Marchese, il famigerato capo della cosca di Corso dei Mille, il Calzetta ha dimostrato di essere perfettamente al corrente, dicendolo il vero proprietario del bar Gourmet's di Piazza Torrelunga, formalmente di proprietà di Giuseppe Lupo. Ha infatti riferito che il Marchese, notando un giorno che la vetrina di esposizione non era ben tenuta, allungo' un violento schiaffo al banconista a nome Marinaro, gridandogli che era lui il padrone.

Orbene, non solo si e' accertato che il predetto Vincenzo Marinaro aveva lavorato presso il bar in questione per circa un anno, ma alla fine, per il tramite dello stesso apparente proprietario Giuseppe Lupo, che aveva

sempre negato la circostanza, si e' acclarato che egli ed il Marchese erano stati soci nella conduzione dell'esercizio (Vol.78 f.200).

Dei Marchese, inoltre, il Calzetta ha riferito con precisione la circostanza della proprieta' di un villino a Casteldaccia (Vol.11 f.105), dicendo di esserne venuto a conoscenza tramite la propria madre, cui l'aveva confidato la stessa moglie di Filippo Marchese in occasione di un incontro verificatosi tra le due donne presso una parrucchiera "di contrabbando" in Piazza Decollati. Ed al riguardo la solita puntualita' del Calzetta e' stata confermata da Maria Nespola, la quale ha dichiarato di aver abitato in Piazza Decollati, dove svolgeva l'attivita' di parrucchiera "in proprio" limitatamente a parenti ed amiche che andavano a trovarla (Vol.14 f.169).

Numerosissimi altri riscontri, come si e' detto, vengono analiticamente esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei singoli imputati.

Deve qui soltanto aggiungersi che altra conferma della intensita' dei rapporti tra il Calzetta e gli esponenti mafiosi di spicco della zona est di Palermo proviene dal di lui fratello Vincenzo, nonostante l'intuibile "sofferenza" della deposizione dal medesimo resa (Vol.28 f.31).

Ed invero la fabbrica di blocchetti di pomice gestita dal Vincenzo Calzetta e dal di lui fratello Giovanni nella via Salvatore Cappello e' stata oggetto di grave attentato dinamitardo nel pomeriggio del 6 maggio 1983, con perfetta coincidenza temporale tra detto crimine e le rivelazioni di Stefano Calzetta, che proprio in quelle ore rendeva presso la Casa Circondariale di Termini Imerese l'ennesimo interrogatorio al Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici.

Dal Calzetta il fatto venne immediatamente spiegato in termini di vendetta dei fratelli Zanca per la denuncia fatta contro di loro e cio' e' stato implicitamente riconosciuto dallo stesso Vincenzo Calzetta.

Questi, infatti, dopo aver escluso che a determinare l'attentato potessero essere state ragioni di concorrenza commerciale o motivi estorsivi, ha fatto capire che il danneggiamento della sua fabbrica era da ricollegare alle rivelazioni fatte dal fratello Stefano. Ed a comprova di cio' ha fatto esattamente osservare che se altre fossero state le ragioni dell'attentato questo avrebbe dovuto essere "dimostrativo", si da far capire che occorreva cedere alle richieste, evitando di arrecare troppi danni. La carica era stata, invece, molto forte ed aveva completamente distrutto "il cervello" della fabbrica, cioe' la centrale elettronica, causando un danno di circa duecentomilioni di lire, che ha sostanzialmente cancellato l'esistenza dell'impresa oltre che, dopo poco tempo, la voglia di Stefano Calzetta di collaborare lucidamente con la Giustizia.

In tali condizioni, allora, puo' ben comprendersi perche' e quanto sofferta dovesse essere la deposizione di Vincenzo Calzetta

ed il fatto quindi che questi abbia fatto ammissioni del tipo di quelle verbalizzate acquista un valore probatorio ben piu' ampio di quello risultante dalla mera contemplazione letterale delle espressioni usate.

E' da considerare, infatti, che nel suo ambiente comportamenti come quello di Stefano Calzetta non potevano che suscitare disprezzo e riprovazione e di cio' ha dato atto lo stesso Vincenzo Calzetta quando, oltre a dirsi vergognato e privo ormai della "dignita'" per la condotta del fratello, ha riferito delle visite fatte nel suo cantiere da persone che nella zona non mancavano di schernire e stigmatizzare il suo congiunto.

L'atavica sottocultura del quartiere in discorso e la sprezzante antistatualita' coltivatavi ha trovato d'altronde una clamorosa conferma nell'attentato dinamitardo compiuto ai locali del Commissariato di P.S. installato a Brancaccio.

In tali condizioni quindi si puo' comprendere quale enorme significato probatorio

assuma il fatto che Vincenzo Calzetta abbia confermato che suo fratello Stefano "pecora nera della famiglia", frequentava personaggi "in odore di rispetto" del quartiere, dandosi alla fine egli stesso tali arie.

Ne' puo' sfuggire, a conferma delle accuse fatte contro di loro da Stefano Calzetta, che lo stesso Vincenzo ha descritto i predetti fratelli Zanca come "personaggi molto conosciuti" nel rione di Corso dei Mille, confermando anche l'amicizia esistente tra Giovanni Zanca e suo fratello Stefano, da lui notati tante volte assieme.

Lo stesso Vincenzo Calzetta, poi, ha dato definitivo suggello alle accuse del fratello, confermando l'esborso mensile della somma di lire 300.000 che egli, all'inizio di ogni mese, consegnava a Stefano in pagamento del "pizzo" che questi gli aveva detto essere stato imposto alla fabbrica.

Al riguardo infatti l'imputato ha dichiarato che nell'estate del 1982 egli aveva

incontrato presso la fabbrica di ghiaccio di Pietro Vernengo quest'ultimo, Giovanni Di Pasquale, Carmelo Zanca, Nicola Di Salvo ed altra persona di circa 40 o 45 anni, alta, appartenente alla famiglia di Rosario Riccobono. Nell'occasione lo Zanca, d'intesa col Vernengo, gli aveva fatto intendere che "anche i suoi fratelli dovevano pagare come tutti gli altri" e che anzi, grazie all'intervento del Vernengo, la tangente era stata limitata a lire 300.000 mensili, essendo stato riconosciuto che i Calzetta erano "in mezzo alla strada".

Tutto quanto sopra esposto, oltre a costituire riprova della attendibilita' del Calzetta, dimostra anche il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, pur collocato in gradino molto basso della gerarchia, stante che tutto quanto da lui riferito poteva essere a conoscenza solo di chi, in quanto appartenente alla cosca, aveva avuto modo di osservare direttamente, o di apprendere da altri associati, cio' che di illecito avveniva all'interno della organizzazione.

Ed ulteriore conferma dell'appartenenza del Calzetta alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille e' data anche dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. f.163), il quale, dopo averlo incontrato in carcere, ha riferito di averlo gia' precedentemente conosciuto anche per averlo visto insieme a Paolo Alfano frequentare lo stabilimento balneare Virzi', luogo di ritrovo, secondo lo stesso Calzetta, di numerosi esponenti mafiosi, ed avergli offerto in altra occasione e su indicazione del cugino omonimo detto "Tempesta", di acquistare parte della refurtiva costituente il bottino della rapina consumata dalla banda del Sinagra ai danni della gioielleria di Francesco Pisano'.

Per le suesposte considerazioni il Calzetta va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che per il reato di cui all'art.416 C.P. ha integrato ed assorbito il precedente mandato n.237/83.

Non puo' essergli invece dato carico, in assenza di elementi di prova che specificamente lo riguardino, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli atti processuali risulta infatti soltanto che il Calzetta faceva saltuariamente uso di cocaina e talvolta ne deteneva per uso personale, mentre la sua posizione estremamente marginale nell'ambito della cosca mafiosa di appartenenza porta ad escludere che egli fosse compartecipe di illecite attivita' concernenti la droga, essendo queste riservate ai capi e agli elementi a loro piu' vicini o di maggior spicco.

Va, pertanto, prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 addebitategli con i mandati di cattura n.237/83 e 323/84.

Campanella Attilio

Nel corso delle sue rivelazioni su fatti, episodi e persone concernenti l'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Coniglio Salvatore ha "indicato" tale " Attilio ", un palermitano di circa 40 anni, scuro di carnagione, trapiantato da oltre 15 anni a Milano, come persona di fiducia dei fratelli Grado Salvatore e Vincenzo, inseriti nel traffico di droga in quel di Milano, dai quali aveva ricevuto, proprio per tramite dell'"Attilio", diverse forniture di eroina presso un "bar" di quella Piazza Washington e, in una occasione, presso la loro scuderia di S. Siro.

Esperate le indagini nel caso per identificare l'"Attilio", il Comandante della I-Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo riferiva, con rapporto del 23/10/84, che tale individuo si identificava per Campanella Attilio, ex macellaio di Via Guglielmo il

Buono, amante dei cavalli e di agiate condizioni economiche.

Il 26/11/84 veniva spiccato mandato di cattura n.409/84 contro il Campanella Attilio in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha protestato la sua innocenza dichiarando di essersi trasferito a Milano da circa venti anni, di avere lavorato nel settore delle carni macellate e di frequentare, sia pure non assiduamente, l'ippodromo di S. Siro; ha riferito di conoscere il Coniglio Salvatore sin da quando questi era molto piccolo perche' aveva lavorato alle dipendenze del di lui genitore nella loro macelleria di Piazza Ballaro' e di averlo incontrato, a Milano, qualche anno prima, in un bar di quella Via Paolo Sarpi. Negava di avere mai trasportato eroina per conto dei fratelli Grado affermando di avere incontrato casualmente uno dei predetti, a nome Vincenzo, presso l'ippodromo di S.Siro in Milano.

Le generiche discolpe addotte dall'imputato non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise "indicazioni", fornite sul suo conto da Coniglio Salvatore il quale ha dimostrato di ben conoscere il Campanella Attilio, che, peraltro, ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (Vol.206 f.95) - (Vol.206 f.140)- (Vol.206 f.168).

Peraltro, le indicazioni del Coniglio Salvatore hanno trovato riscontro in quelle di Anselmo Salvatore che ha identificato l'"Attilio" nell'ex macellaio di via Guglielmo il Buono, trasferitosi oltre 15 anni or sono a Milano dove si era "fatto" una certa posizione (v. Verb. di int. del 13/10/1985 del vol.160) grazie alle illecite attività' cui era dedito.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare aderente alle risultanze processuali acquisite disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Campanella Attilio

che, in atto si trova agli arresti domiciliari,
per rispondere dei reati contestatigli come in
rubrica (Capi 13, 32).

Campanella Calogero

Nei confronti di Calogero Campanella venne emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola e coinvolto nei traffici di droga che quest'ultimo conduceva insieme a Gaspare Mutolo ed alla famiglia mafiosa capeggiata da Rosario Riccobono.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati analiticamente esposti nelle parti della sentenza dedicata ai summenzionati traffici di droga ed all'omicidio di Alfio Ferlito e possono come appreso essere sinteticamente riassunti.

Il Campanella aveva per certo le mansioni di cassiere e dispensiere del clan del Santapaola, in quanto risulta che da parte sua sono stati effettuati periodici e consistenti versamenti di denaro presso la casa circondariale di Catania a favore di vari detenuti appartenenti a quel gruppo criminale, tutti da lire 200.000 ciascuno e diretti, tra gli altri, a Sebastiano Cali', Venerando Cristaldi, Maurizio Arturo, Giovanni Rapisarda, Giuseppe Pistorio, Nello Colombrita, Nicola Cirrincione, Antonino Pellerito, Agostino Litrico, Angelo Fazio ed Orazio Pino ((Vol.70/R f.193) e segg.).

Inoltre, nel corso delle espletate intercettazioni telefoniche sono state registrate conversazioni intercorse tra Gaspare Mutolo e Domenico Condorelli, durante le quali il primo manda i suoi saluti a "Carletto" (questo e' il nomignolo dell'imputato) ed il secondo comunica al suo interlocutore di aver inutilmente cercato di rintracciare il Santapaola, girando una intera giornata in compagnia del Campanella.

In altra telefonata il Condorelli e lo stesso Campanella commentano l'agguato subito da Francesco Ferrera "cavadduzzu" ed il primo raccomanda al secondo di essere molto prudente (vi era allora in atto la sanguinosa faida tra il gruppo del Santapaola e quello di Alfio Ferlito che sarebbe stato ucciso proprio il giorno successivo a detta conversazione).

In altre telefonate tra il Campanella e Giuseppe Licciardello si commentano i vari omicidi che la faida suddetta stava

provocando a Catania. Ed in altre ancora, fra gli stessi interlocutori, il Campanella, conversando col Licciardello, già sospettato di essere un confidente di Carabinieri, cerca di accreditare il depistante assunto che il Ferlito sarebbe stato ucciso dagli stessi membri del suo clan. In successiva telefonata, infatti, il Licciardello lo informa che l'assunto non era stato ritenuto verosimile dai Carabinieri, che stavano dandoci sotto a "lui", cioè con ogni evidenza il Santapaola, che si accingevano a ricercare anche presso il cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo, sospettato di essere suo favoreggiatore.

E che proprio di Santapaola si trattasse e' dimostrato da altra telefonata intercettata sull'utenza del Licciardello, nel corso della quale proprio il potente boss catanese, chiedendo notizie al suo interlocutore sull'evolversi delle indagini circa l'omicidio del Ferlito, gli raccomanda di fargli avere notizia tramite il "Carletto".

Altra conversazione poi e' stata intercettata tra "Nitto" (Santapaola) e "Carletto" (il Campanella), nel corso della quale i due commentano l'omicidio di Agatino Licciardello.

Dal carcere dove si trovava detenuto e dove riceveva i sussidi del Campanella, a costui telefona inoltre Venerando Cristaldi, comunicandogli che lo manda a salutare "Nino il babbo", cioe' Antonio Santapaola, fratello di Benedetto. E presso il fratello del Venerando, Salvatore Cristaldi, risulta, da altre intercettazioni telefoniche, essersi rifugiato il Campanella, mentre infuriava la sanguinosa faida col gruppo Ferlito, che evidentemente lo riguardava molto da vicino.

Le suseposte risultanze, conclamanti il sicuro inserimento del Campanella nella organizzazione mafiosa e nel traffico di droga, quest'ultimo dimostrato dai suoi rapporti col Mutolo che emergono dalla richiamata

conversazione tra questi e Domenico Condorelli, sono state confermate dalle dichiarazioni di Salvatore Parisi ((Vol.164 f.308) + (Vol.164 f.313) + (Vol.171 f.1) e segg.), che ha ribadito l'appartenenza del Campanella, inteso "Carletto", alla famiglia mafiosa del Santapaola.

Va, pertanto, rinviato a giudizio l'imputato per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonché 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Camporeale Antonino

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.48), (Vol.124/A f.104); (Vol.124/B f.4) come affiliato alla cosca mafiosa di Porta Nuova, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, ammettendo di ben conoscere il Buscetta ma negando la sua partecipazione a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 22 gennaio 1985 (fasc. pers. f.20), gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Che egli appartenga all'associazione mafiosa Cosa Nostra e' inequivocabilmente emerso dalle dichiarazioni del Buscetta, il quale ha precisato che fu proprio il Camporeale

a proporgli per primo di diventare "uomo d'onore". E che, per altro, col Buscetta avesse l'imputato grande familiarita' emerge dallo stesso interrogatorio del Camporeale, allorché questi ha ricordato di essere stato addirittura arrestato insieme al Buscetta nell'appartamento di tale Vanda Persichini, amante di quest'ultimo, nel corso di una operazione di Polizia diretta alla repressione del traffico di tabacchi lavorati esteri.

Il Buscetta ha tuttavia lealmente precisato di dubitare che il Camporeale faccia ancora parte dell'organizzazione mafiosa, sia per non averlo mai saputo coinvolto in specifiche attivita' illecite sia perche' privo di personali qualita' utilizzabili da parte dell'organizzazione, ad eccezione di una innata vis comica atta a tenere allegro ogni interlocutore.

Senonche' anche Salvatore Contorno, (Vol.125 f.12) e (Vol.125 f.165) dopo un

iniziale diniego, ha confermata l'attuale appartenenza del Camporeale alla famiglia di Porta Nuova, ditalche', pur nel riconoscimento della sua posizione assolutamente marginale e generica, ne va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, al quale deve ritenersi estraneo anche in considerazione di quanto dichiarato dal Buscetta, secondo cui gli uomini d'onore piu' anziani (il Camporeale ha 64 anni) e meno intraprendenti vengono esclusi da tali traffici cui le famiglie mafiose si dedicano.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con lo stesso mandato di cattura n.323/84.

Cancelliere Leopoldo

Cancelliere Domenico

Cancelliere Leopoldo e Cancelliere Domenico, figli di Nicola, sono nipoti di Cancelliere Leopoldo, socio fondatore della S.r.l. "Calcestruzzi Arenella", di pertinenza di Rosario Riccobono.

Alla morte del nonno ne hanno ereditato la partecipazione azionaria, venendo a subentrare, così, anche negli stretti rapporti da tempo intercorrenti tra la loro "famiglia" e quella del Riccobono.

Ma l'episodio più significativo dell'inserimento dei due Cancelliere nell'ambito dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", emerge dalle dichiarazioni dell'imputato Francesco Gasparini.

Quest'ultimo, infatti, nell'interrogatorio reso il 14/4/1983, ha riferito, tra l'altro, di avere partecipato il 30/4/1981 ad un'importantissima riunione, tenutasi presso la villa di Rosario Riccobono, alla quale convennero circa quaranta mafiosi.

Il Gasparini, in tale occasione, ebbe modo di notare che, dopo il pranzo, gli invitati si sparsero in piccoli gruppi nel giardino adiacente la villa, intenti a conversare fra loro.

L'imputato li osservo' attentamente, riuscendo anche ad udire alcune delle frasi pronunciate, specie da coloro i quali apparivano i piu' autorevoli.

In particolare, qualcuno disse testualmente: "Michael, il falco; uno e' fatto, pensiamo all'altro" (VOL.59/R f.229) - (VOL.59/R f.330). Il significato di tale frase e' assolutamente univoco, ove si pensi che solo qualche giorno prima della riunione in argomento, e cioe' il 23/4/1981, era stato ucciso Stefano Bontate, notoriamente conosciuto con il soprannome di "Il Falco".

Era stato anche ucciso il giudice francesce Michael.

Il successivo 11/5/1981 venne eliminato anche Salvatore Inzerillo, il che determino' la definitiva esplosione della "guerra di mafia" di cui si tratta in altra parte della presente sentenza.

E' chiaro, quindi, che i personaggi intervenuti alla riunione decisero, in tale occasione, la uccisione di Salvatore Inzerillo (o quantomeno, ne abbozzarono il programma), dopo avere consumato quella del giudice Michael e di Stefano Bontate.

Cio' solo vale a dimostrare l'importanza dei personaggi che vi parteciparono.

Ebbene, a tale riunione, fra gli altri, era presente l'imputato Cancelliere Leopoldo, assieme al fratello Domenico.

Il Gasparini, infatti, ne ha riconosciuto le sembianze nelle fotografie mostrategli.

I due fratelli Cancelliere, inoltre, sono stati riconosciuti, sempre dal Gasparini, in alcune delle fotografie relative alla cerimonia di nozze tra Michele

Micalizzi e Margherita Riccobono, figlia di Rosario.

Dal complesso degli elementi sin qui richiamati, appare evidente l'inserimento degli imputati Cancelliere Leopoldo e Domenico nell'ambito dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", attraverso soprattutto la gestione della loro societa' in cui, per le ovvie considerazioni che precedono, venivano reinvestite, per il riciclaggio, enormi quantita' di danaro provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia facente capo a Riccobono Rosario, che della societa' e' il vero padrone, potendo contare sulla fida collaborazione del cognato Vitamia Paolo (fratello della di lui moglie) che e' l'amministratore unico, e dei due Cancelliere. Sulla scorta di tali considerazioni sviluppate dagli inquirenti nel rapporto di denuncia dell'8/2/1983 (VOL.1/RB f.78), e' stato emesso contro gli imputati l'ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale sono stati loro contestati i reati p. e p. degli

artt.416 bis C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, il Cancelliere Leopoldo ha protestato la sua innocenza negando di conoscere Riccobono Rosario e la sua famiglia nonche' di avere partecipato alle nozze della figlia del Riccobono, a nome Margherita, con il coimputato Micalizzi Michele; e solo quando gli e' stata mostrata una fotografia, che lo riproduceva insieme ad altra persona, scattata nel corso del ricevimento nuziale, l'imputato ha ammesso la circostanza contestatagli.

Ha, altresì, dichiarato di non avere mai saputo che Vitamia Paolo, cognato di Riccobono Rosario, fosse socio della "Calcestruzzi Arenella" e che Lauricella Salvatore, fornitore della sua ditta, fosse genero dello stesso Riccobono Rosario (VOL.1/RB f.362) - (VOL.1/RB f.363).

Dichiarazioni analoghe rendeva l'altro imputato, il quale protestava la sua innocenza in ordine ai reati contestatigli

(VOL.1/RB f.344) - (VOL.1/RB f.345).

Tali discolpe, evidentemente, non possono trovare ingresso processuale perche' smentite dalle risultanze istruttorie e dallo stesso evidente impaccio mostrato dagli imputati i quali sono incorsi in macroscopiche contraddizioni, adducendo giustificazioni inverosimili.

Nel corso del procedimento di cui occupa sono state raccolte le dichiarazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel tracciare la mappa dell'organizzazione criminosa operante in Palermo e provincia e nel menzionare gli affiliati alla stessa, ha indicato in Cencelliere Leopoldo, nonno paterno degli imputati, un affiliato, quale "uomo d'onore", alla famiglia del Borgo, della quale era rappresentante ((VOL.124 f.11); (VOL.124/A f.52), (VOL.124/A f.55), (VOL.124/A f.105)).

A seguito di tali dichiarazioni e' stato emesso contro i due germani Cancelliere mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale sono stati loro contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Nuovamente interrogato, il Cancelliere Leopoldo ha insistito nelle discolpe gia' addotte assumendo di non conoscere Tommaso Buscetta mentre l'altro imputato si e' avvalso della facolta' di non rispondere perche' assente il difensore di fiducia, avvisato e non comparso (VOL.123 f.31) e (VOL.123 f.9).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dei due imputati, quali si desumono dagli accertati rapporti economici tra l'imputato Cancelliere Leopoldo e i coimputati Vitamia Paolo e Graziano Salvatore, altro affiliato alla cosca mafiosa di appartenenza del predetto Cancelliere; ed infatti, questi ha tratto sul proprio conto corrente due assegni

dello importo complessivo di lire 10.000.000, in data 25 e 26/11/1980 all'ordine di Vitamia Paolo ed ha, a sua volta, ricevuto dal predetto Vitamia due assegni di conto correnti, dell'importo complessivo di lire 6.000.000, tratti sul conto corrente intrattenuto dal coimputato Graziano Salvatore presso l'agenzia n.8 del Banco di Sicilia di Palermo.

Infine, l'attivo inserimento degli imputati nel traffico di sostanze stupefacenti trova conferma non soltanto nelle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, secondo cui tutte le famiglie mafiose sono interessate a tale lucroso traffico e di esse quella di appartenenza dei due Cancelliere e' tra le piu' attive, ma anche nelle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco il quale, nel riconoscere il Cancelliere Domenico in una immagine fotografica mostratagli, ha ricordato che, in una occasione, aveva cenato in compagnia del predetto e dei due Micalizzi in un ristorante di Palermo e nel corso del banchetto si era parlato liberamente di traffico

di stupefacenti ((VOL.59/R f.229), (VOL.59/R f.330); (VOL.61/R f.16) - (VOL.61/R f.17)).

A tal proposito, si rimanda alla parte della presente sentenza che analizza le indagini svolte dopo l'arresto del Gasparini Francesco, avvenuto all'Aeroporto di Orly di Parigi il 10/11/1981, perche' trovato in possesso di circa 4,500 chilogrammi di eroina purissima destinata alla famiglia di Rosario Riccobono, dei cui esponenti il Gasparini ben conosceva Mutolo Gaspare e i fratelli Micalizzi.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio degli imputati Cancelliere Domenico e Cancelliere Leopoldo per rispondere dei reati loro contestati ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica.

Cangialosi Giovanni

Nei confronti di Giovanni Cangialosi, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Cangialosi, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Cangialosi si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Cannizzaro Francesco

Il Cannizzaro deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commercio di sostanze stupefacenti, di cui ai capi 1, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 40 e 51 dell'epigrafe (mandato di cattura n.69/84 del 29.2.1984; n.323/84 del 29.9.1984; ordine di cattura del P.M. di Roma n.1135/83 del 22.11.1983 e n.1169/83 del 30.11.1983).

Cannizzaro Francesco ed il fratello Umberto sicuramente fanno parte dell'organizzazione mafiosa Catanese - dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana - diretta da Nitto Santapaola e dai fratelli Ferrera. La loro posizione non puo' essere considerata che unitariamente tenendo conto, cioe', che entrambi fanno parte della medesima

organizzazione e che le loro attivita' convergono per il raggiungimento delle medesime finalita' illecite.

Fatta questa avvertenza, giova considerare che Francesco Cannizzaro, gia' il 18.10.1978, era stato tratto in arresto per ricettazione aggravata, in concorso col noto malavitoso romano Roberto Masciarelli (quello stesso coinvolto adesso nel traffico di stupefacenti con Koh Bak Kin e Thomas Alan).

Inoltre, come si e' gia' ampiamente illustrato nella parte 2-, capitolo 4-, sia Pietro De Riz sia Thomas Alan hanno affermato di essersi piu' volte incontrati con Francesco Cannizzaro e con Giuseppe Ferrera per la fornitura di eroina proveniente dalla Thailandia e procurata da Koh Bak Kin. E va ricordato che le dichiarazioni dei suddetti due prevenuti hanno trovato precisa conferma in circostanze di decisivo rilievo e si integrano a vicenda.

Thomas Alan, inoltre, come si e' pure puntualizzato, ha confermato di avere fornito diverse partite di eroina all'organizzazione di Giuseppe Ferrera.

Dalle indagini, poi, condotte dalla Guardia di Finanza di Roma sono scaturite precise conferme delle accuse di De Riz e Thomas Alan e dell'appartenenza di Francesco Cannizzaro all'organizzazione in questione.

E' probabile che l'interlocutore di una telefonata molto equivoca ricevuta da Giovanni Rapisarda sia proprio Francesco Cannizzaro ((Fot.114648) - (Fot.114649)) ed e' significativo, in proposito, che il 21.3.1983, Giovanni Rapisarda abbia accompagnato in macchina Marcello Bonica nella via Scribonio Curione di Roma ove era, in evidente attesa di qualcuno, Francesco Cannizzaro (Fot.114666).

Estremamente sintomatico, poi, e' che Francesco e Umberto Cannizzaro discussero telefonicamente su chi dovesse

andare a rilevare all'Aeroporto Antonino Ferrera, di ritorno dalla Svizzera ((Fot.114673) - (Fot.114674)). Infatti, a prescindere se ci sia andato Francesco Cannizzaro (come ritengono i verbalizzati), e' importante che i due sapessero del viaggio in Svizzera del Ferrera, riguardante, come si e' dimostrato in altra sede, il traffico degli stupefacenti.

Sono state confermate, altresì, le accuse del De Riz, concernenti le forniture di cocaina a Francesco Cannizzaro da parte di Castillo John Vittorio ((Fot.116774) - (Fot.116775)). Quest'ultimo, infatti, ha ammesso ((Fot.117079) - (Fot.117082); (Fot.117085) - (Fot.117102); (Fot.122285) - (Fot.122309)) di aver consegnato la droga ed ha riconosciuto fotograficamente

anche il Cannizzaro, fornendo una versione dei fatti sostanzialmente conforme a quella del De Riz.

Infine, deve soggiungersi che, secondo il noto Parisi Salvatore, i fratelli Cannizzaro appartengono al clan di Nitto Santapaola.

Gli interrogatori del Cannizzaro, come era prevedibile, sono stati improntati ad assoluto diniego ((Fot.116852) - (Fot.116855); (Fot.121116) - (Fot.121119)); ma gli elementi raccolti giustificano il rinvio a giudizio del prevenuto per rispondere di tutti i reati ascrittigli.

Cannizzaro Umberto

Il Cannizzaro deve rispondere di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e commercio di stupefacenti di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe (ordini di cattura del P.M. di Roma n.1135/83 e 1169/83 del 22 e del 30.11.1983; mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984).

Anche Cannizzaro Umberto, come il fratello Francesco, appartiene al clan mafioso catanese di Nitto Santapaola e dei Ferrera, dedito ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegato con la mafia palermitana.

Il nome del prevenuto era gia' emerso nelle indagini bancarie concernenti il clan mafioso palermitano cui appartiene Tommaso

Spadaro; era stato accertato, infatti, che assegni circolari per lit.53.700.000, emessi il 7.9.1976 da Istituti di credito romani, richiesti da Umberto e Giorgio Cannizzaro e da loro prestanomi, erano stati versati in libretti di risparmio al portatore di sicura pertinenza dello Spadaro (per i particolari, vedi parte seconda, capitolo terzo). Già' allora, quindi, erano ben saldi i legami fra i palermitani ed i catanesi.

Di Umberto Cannizzaro, inoltre, aveva parlato poi, anche Francesco Gasparini, sostenendo che, prima di essere arrestato, stava organizzando un traffico di cocaina coi fratelli Ferrera, Umberto Cannizzaro e col palermitano Giovanbattista Brusca (Vol.54/R f.136); (Vol.59/R f.218) - (Vol.59/R f.248); (Vol.61/R f.11) - (Vol.61/R f.38).

Tali indizi sono stati confermati e corroborati dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma.

Dalle intercettazioni telefoniche risulta:

- che il coimputato Murabito Concetto era reperibile alla utenza catanese del padre dei Cannizzaro (Fot.114776);

- che il Cannizzaro era in rapporti familiari con la coimputata Antonietta Giustolisi (che egli ha ripetutamente affermato di non conoscere) e che i nomi dei coimputati Michele (Ierna) e Torrisi (Orazio) erano ben noti al prevenuto ((Fot.114862) - (Fot.114865));

- che Cannizzaro Umberto aveva la disponibilita' di una quarantina di "chitarre", voce che, nel gergo della malavita, equivale a pistole (Fot.116194).

Inoltre, i finanzieri avevano notato che la pellicceria di Cannizzaro e Serra era frequentata da Bonica Marcello (Fot.114753), che il prevenuto ha parimenti negato di conoscere.

Il ritrovamento, poi, di una quantita' non esigua di cocaina in un negozio della Capitale, sito nello stesso stabile del Cannizzaro e gestito da Carlo Serra e dal prevenuto, e' ulteriore elemento di colpevolezza a suo carico, come esattamente osservato dal tribunale della liberta' di Roma ((Fot.128813) - (Fot.128817)).

E va ricordato, altresì, che Pietro De Riz, nei suoi numerosi interrogatori, ha parlato anche dei suoi incontri con Umberto Cannizzaro per la fornitura di cocaina proveniente dal coimputato Castillo John Vittorio e di averlo visto appartarsi con Sergio Grazioli ((fot.116774) - (Fot.116775); (Fot.122245) - (Fot.122247)).

Infine, il noto Salvatore Parisi ha confermato che anche i fratelli Cannizzaro fanno parte del clan mafioso di Nitto Santapaola (Vol.164 f.308) - (Vol.164 f.311).

Nonostante, dunque, le proteste di estraneita' del prevenuto - che nei suoi interrogatori ha negato anche le circostanze per lui meno pregiudizievoli ((Fot.116835) - (Fot.116838); (Fot.122310) - (Fot.122311)) - sussistono sufficienti elementi per il suo rinvio a giudizio.

Capizzi Benedetto

Indicato da Salvatore Coniglio ((Vol.206
f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206
f.78), (Vol.206 f.89), (Vol.206 f.93), (Vol.206
f.94), (Vol.206 f.107), (Vol.206 f.111),
(Vol.206 f.123), (Vol.206 f.125), (Vol.206
f.127), (Vol.206 f.129), (Vol.206 f.130),
(Vol.206 f.131), (Vol.206 f.132), (Vol.206
f.133), (Vol.206 f.137),

(Vol.206 f.143), (Vol.206 f.149), (Vol.206 f.155), (Vol.206 f.156), (Vol.206 f.163) e (Vol.206 f.169)), quale grosso mafioso trafficante di droga, legato ed imparentato coi Di Carlo di Altofonte, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Successivamente indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.177)) come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, partecipante alla riunione nel baglio di Nino

Sorci, cui intervennero Girolamo Teresi e gli altri fedelissimi di Stefano Bontate, scomparendo definitivamente da quel giorno, con mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984 gli venne contestato il reato di omicidio aggravato dello stesso Teresi, di Giuseppe Di Franco nonche' di Salvatore ed Angelo Federico.

Si e' protestato innocente, dichiarandosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa ed asserendo di aver conosciuto solo in carcere il Coniglio e di non vedere il Contorno da molti anni.

Le accuse del Coniglio, gia' sottoposte ad una prima verifica dibattimentale nel procedimento conclusosi in primo grado il 25 febbraio 1985 con la condanna del Capizzi per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti (Vol.187 f.124), consentono di definire il Capizzi come persona attivamente inserita nel traffico degli stupefacenti, operante tra

Palermo e Milano, dapprima in collegamento con Benedetto Lupo, parente dei Marchese, misteriosamente scomparso e da tempo sospettato di gestire una raffineria di droga, e quindi con Francesco Adelfio, Ignazio Pullara' e la famiglia Vernengo, oltre naturalmente con i suoi congiunti Di Carlo.

Il Coniglio, infatti, dopo aver dichiarato di esser stato indotto in Milano da Gaspare Brucia a dedicarsi al traffico della cocaina e, successivamente, a partire dal 1978, dell'eroina, ha testualmente riferito: "...I nostri primi fornitori a Milano furono Benedetto Capizzi e Lupo Benedetto, che conobbi in casa del Brucia ove anch'io risiedevo. Preciso che, come sopra ho detto, io dapprima acquistavo droga, rifornendomi da vari grossisti milanesi, sempre pero' di origine siciliana. Capizzi Benedetto e Lupo Benedetto furono invece i miei primi fornitori di eroina allorche' cominciai ad interessarmi di tale traffico. Preciso ancora meglio che costoro tenevano i rapporti non

direttamente con me, ma col Brucia Gaspare, che me li presento'. Effettuarono consegne per un paio di chili e quindi il rapporto cesso'. Le ragioni della interruzione dei diretti contatti con il Capizzie con il Lupo non sono da ricercarsi in contrasti insorti, bensì nel fatto che io intanto avevo preso contatti a Palermo con Francesco Adelfio, che apparteneva alla stessa banda, composta dallo stesso, dal Capizzi, dal Lupo, da Ignazio Pullara' ed altri, sicché non vi fu più ragione di tenere diretti contatti con Capizzi e col Lupo.....la importanza del Capizzi, secondo quanto mi disse il Brucia, derivava dal fatto di essere cognato dei fratelli Di Carlo di Altofonte, affiliati ad organizzazioni mafiose e molto potenti".

In ulteriori parti delle sue dichiarazioni, inoltre, il Coniglio ha precisato che il Capizzi gli effettuò consegne di droga del valore di lit. 15.000.000 o 20.000.000 ciascuna, somme che il Coniglio

medesimo corrispondeva a mezzo di propri assegni tratti sul suo conto corrente della Cassa Rurale ed Artigiana di Villagrazia.

Uno di tali assegni, intestato al Capizzi e dell'importo appunto di lire 20.000.000, trovasi allegato al procedimento già menzionato conclusosi in primo grado con la condanna del Capizzi e la sua esistenza (Vol.206 f.16) da un lato offre riscontro documentale alle accuse del Coniglio e dall'altro smentisce pienamente l'assunto dell'imputato, che ha sostenuto di aver conosciuto costui solo in carcere.

Ulteriori riscontri emergono dalle altre risultanze delle indagini bancarie, che dimostrano i collegamenti del Capizzi con noti trafficanti di droga.

Basti citare l'accertata negoziazione da parte dell'imputato di due assegni emessi da Nicola Di Salvo, di cui si parla nella parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, e la emissione da parte sua di un assegno da lit. 32.000.000, poi versato nel conto corrente di

Antonina Contorno, madre dei fratelli Grado, di cui e' cenno nella parte della sentenza dedicata alla ricostruzione dei traffici di droga attivamente condotti da questi ultimi. E' significativa appare la circostanza che il Capizzi, all'epoca di quelle indagini interrogato sulla causale del titolo, sostenne di non ricordarne alcuna, nonostante il rilevante importo dell'assegno.

Altro assegno da lit. 7.000.000 risulta emesso a favore del Capizzi da Giovan Battista Pullara' il 13 novembre 1979 ed altri ancora, comprovanti i suoi stretti collegamenti con noti esponenti mafiosi trafficanti di droga, trovansi allegati ai volumi contrassegnati con la lettera L). Trattasi di titoli emessi, rilasciati o girati ad Ignazio Pullara', Carlo Teresi, Giuseppe D'Angelo, Francesco Adelfio, Giuseppe Mafara e Domenico Federico, tutti notissimi personaggi di Cosa Nostra, in ordine ai quali si richiamano le parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni.

Inoltre l'esistenza di rapporti finanziari tra il Capizzi ed il Coniglio, per certo non sorti nel periodo di comune detenzione di entrambi e sicuramente invece riferibili a precedenti traffici di stupefacenti, e' stata confermata da Salvatore Anselmo ((Vol.133 f.262), (Vol.133 f.272), (Vol.133 f.280), (Vol.133 f.305), (Vol.133 f.306) e (Vol.133 f.328) + (Vol.134 f.167) e (Vol.134 f.169)), il quale ha riferito che in carcere senti' il Capizzi ed il Coniglio discutere di crediti vantati dal primo sul secondo, apprendendo poi dallo stesso Capizzi che il Coniglio gli doveva ancora una rilevante somma per trascorse vendite di droga e che egli non insisteva per il pagamento stanti le difficolta' in cui in quel momento si trovava il debitore, che gli aveva tuttavia promesso che

avrebbe cominciato a saldare il suo debito all'uscita dal carcere.

L'Anselmo ha poi riferito circa gli stretti contatti mantenuti in carcere dal Capizzi con i coimputati Salvatore Fazio e Pietro Fascella, nonché con i Madonia, con Armando Bonanno e Giuseppe Gambino.

Alcuni di costoro, come è noto, risultano coinvolti assieme al Capizzi nella operazione di Polizia conosciuta come "blitz di Villagrazia", cioè nella irruzione fatta dalle forze dell'ordine in data 19 ottobre 1981 in un villino di via Valenza, ove vennero sorpresi ed in parte arrestati una ventina di individui riuniti a convegno, i quali, per sottrarsi alla identificazione ingaggiarono col personale della Polizia di Stato un violento conflitto a fuoco, consentendo così ad una decina di partecipanti alla riunione di dileguarsi. Nella circostanza, insieme al Capizzi Benedetto, vennero tratti in arresto Salvatore Profeta, Giovan Battista Pullara',

Ruggero

Vernengo, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Giuseppe Gambino, Giuseppe De Miceli e Giuseppe Urso. All'interno della villa e nelle sue immediate vicinanze vennero ritrovate ben otto pistole mentre ingente quantitativo di valuta italiana ed estera venne immediatamente dopo sequestrata nella casa di Giorgio Aglieri, cui si risalì attraverso le informazioni fornite dal Di Miceli sul proprietario della villa.

Con sentenza della Corte di Appello del 3 maggio 1985 (Vol.210 f.172), che ha radicalmente corretto una deludente valutazione della vicenda data in primo grado dal Tribunale, anche il Capizziha riportato condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio, senza alcun dubbio costituente l'interruzione di un summit di mafia, in questa sede richiamato per comprovare l'appartenenza a pieno titolo delCapizzi all'organizzazione Cosa Nostra, alla quale poi sono risultati aderenti tutti i partecipanti alla riunione.

A Cosa Nostra, infatti, e precisamente alla "famiglia" mafiosa di Villagrazia, appartiene il Capizzi secondo il coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.11), (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.137), (Vol.125 f.138), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.177)), il quale ha anche riferito di saperlo particolarmente legato, oltre che ai suoi parenti Di Carlo, ai corleonesi ed a Mariano Marchese

Il Contorno, invero, ha dichiarato che fu proprio il Capizzi a presentargli come "uomo d'onore" uno dei Leggio, nipoti di Giacomo Riina, autorevole esponente della famiglia di Corleone, da tempo trapiantato in Emilia Romagna.

Il Riina, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della

sua posizione, risulta ritratto in alcune fotografie sequestrate in casa dei Di Carlo di Altofonte e nel covo di Leoluca Bagarella in via Pecori Giraldi in compagnia di costoro e del mafioso napoletano Lorenzo Nuvoletta ed i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi emergono indiscutibilmente dalle risultanze della documentazione rinvenuta nella sua abitazione di Budrio, della quale si occupa la parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del capitano Basile.

Quanto a Mariano Marchese, il Capizzi non ha potuto che ammettere di conoscerlo ("sono due cuori ed un'anima" ha sostenuto il Contorno) tanto piu' che nelle vicinanze della menzionata villa di via Valenza fu ritrovata in parcheggio l'autovettura del Marchese, che il Capizzi sostenne di essere stata da lui utilizzata per recarsi nei luoghi, all'evidente scopo di tenere l'amico fuori dalle indagini.

Per tutte le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere

di tutti i reati contestatigli col mandato di
cattura n.323/84.

Altra parte della sentenza tratta del
reato di omicidio contestatogli col mandato di
cattura n.361/84.

Carollo Gaetano

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 28 aprile 1984 (fasc. pers. f.4) i suddetti provvedimenti vennero revocati per insufficienza di indizi di colpevolezza.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono ricontestati i reati di cui sopra ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 cit.

L'imputato e' rimasto latitante.

L'originario rapporto di denuncia si limitava a riferire a carico del Carollo talune notizie confidenziali secondo cui lo stesso faceva parte di gruppo mafioso operante in Milano, composto dal medesimo, sospettato di essere pericoloso killer, da Salvatore Prestifilippo e Giuseppe Ingrassia. Meri elementi di sospetto venivano altresì indicati a sostegno della sua asserita appartenenza al gruppo mafioso facente capo a Luciano Leggio ed operante nel nord Italia nel campo dei sequestri di persona, composto tra gli altri da Alfredo Bono, Salvatore Anselmo e Michele Zaza (Vol.3 f.59).

Piu' concreti elementi di prova emergono a carico del Carollo dalle dichiarazioni di Gennaro Totta((Vol.4 f.298), (Vol.72 f.67 e segg.), (Vol.72 f.72 e segg.), (Vol.72 f.58 e segg.)), il quale ha riferito di aver appreso da Vincenzo Grado che il suddetto,

che il Grado sospettava implicato nell'omicidio di Stefano Bontate, era fra i suoi piu' pericolosi nemici in quanto legato alle cosche palermitane c.d. "vincenti".

Quanto riferito dal Totta trova riscontro negli accertamenti di polizia giudiziaria di cui al rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 24 ottobre 1983 (Vol.10 f.57), dal quale risulta che, espletata perquisizione in data 16 settembre 1982 nell'abitazione di tale Attilio Corrao, genero di Giuseppe Savoca, fu rinvenuto l'elenco degli invitati al matrimonio fra il predetto e Benedetta Savoca. Trattasi di notissimi esponenti mafiosi, quali gli stessi Savoca, i Greco, gli Spadaro, Antonino Casella, Francesco Adelfio, Nicola Di Salvo, Giovanni Di Gaetano, Gaetano Scavone, Andrea Lo Iacono, Francesco Lo Nigro, Michele e Salvatore Greco, Giuseppe Greco, Vittorio Magliozzo ed Antonino Geraci.

Fra essi il Gaetano Carollo, abitualmente residente in Milano nel quartiere Zincone, la cui partecipazione a tale riunione nunziale appare, pertanto, assai significativa, poiche' dimostra il permanere dei suoi legami con le cosche palermitane, cosi' autorevolmente rappresentate alla cerimonia, nonostante egli risiedesse ed operasse da tempo lontano dall'isola: legami con le cosche dell'isola confermate altresì dalle pur magre risultanze delle indagini bancarie espletate, che hanno consentito tuttavia il reperimento di un assegno emesso dalla Edilimpresa del Carollo in data 30 gennaio 1979, per lit. 5.000.000, all'ordine di Antonino Geraci di Partinico (nato 1929), esponente di quella famiglia mafiosa, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta.

L'inserimento dell'imputato in organizzazioni criminose di stampo mafioso risulta altresì dalla deposizione di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), che lo riconobbe in fotografia come uno

degli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 in Milano, luogo di convegno, anche secondo le dichiarazioni di Gabriella Tasso (Vol.18 f.116) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141), di pericolosi esponenti mafiosi operanti in Milano, quali Ugo Martello, Alfredo Bono, i fratelli Fidanzati, Vittorio Mangano, Gerlando Alberti e Tommaso Buscetta, e proprio sulla base di tali dichiarazioni ilCarollo, con rapporto del 7 febbraio 1983 dei Centri Criminalpol Lombardia, Sicilia-Palermo e Lazio-Umbria (Fot.052808) venne denunciato per gli stessi reati dei quali deve nel presente procedimento rispondere alla Procura della Repubblica di Milano. Con sentenza del 4 gennaio 1985, tuttavia, quel Giudice istruttore si e' dichiarato territorialmente incompetente, trasmettendo gli atti a questa Autorita' giudiziaria. Essi sono stati riuniti al procedimento gia' pendente nei confronti

del Carollo e non si e' dato corso alla richiesta del P.M., pervenuta in data 8 febbraio 1985, di emissione a carico del predetto di nuovo mandato di cattura per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., in quanto gli stessi delitti risultavano gia' contestati al prevenuto col precedente mandato 323/84 del 29 settembre 1984.

Le criminose attivita' del Carollo in Milano altresì emergono dalle dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.172 f.74) e (Vol.172 f.76), che ha riferito essere l'imputato inserito in organizzazioni criminali dedite al traffico di eroina ed ai sequestri di persona.

Gia' per altro il nome del Carollo era emerso nel corso delle indagini relative ad uno dei piu' gravi sequestri di persona operati in Lombardia dai "corleonesi" e dai loro piu' fidi alleati. Risulta, infatti, egli menzionato nella sentenza in data 19 dicembre 1979 della Corte di Appello di Milano relativa al sequestro della persona di Pietro

Torrielli (Vol.220 f.268),essendo stato nell'ambito di quelle indagini accertati i suoi rapporti con Armando Bonanno, killer del capitano Emanuele Basile, cui aveva ceduto un suo esercizio commerciale nella metropoli lombarda.

E con un altro dei killers del Basile, Giuseppe Madonia, il Carollo era stato sorpreso in compagnia nel lontano 5.9.1973, allorché la Polizia lo controllo' assieme al predetto, a Francesco ed Antonio Madonia, a Giacomo Giuseppe Gambino e Biagio Martello, mentre tutti costoro si stavano recando a Corleone per assistere alle nozze di Giovanni Grizzafi, nipote del famigerato Salvatore Riina (Vol.30/Q f.87).

Il già' abbondante quadro probatorio suddescritto e' completato dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f28), (Vol.124/A f.60),

secondo il quale il Carollo e' "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana o S. Lorenzo (quella di Armando Bonanno), vive abitualmente a Milano e traffica in stupefacenti.

Rivelazioni, confermate anche da Salvatore Contorno (Vol.125 f.13), che sostanzialmente si limitano a riaffermare quanto nel corso del procedimento era gia' emerso, ma che dissipano ogni dubbio, se mai ce ne fosse ancora, sull'appartenenza del prevenuto a Cosa Nostra.

Il Carollo va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli nel mandato di cattura 323/84, che riepiloga ed assorbe i precedenti provvedimenti restrittivi emessi a suo carico.

Caruana Pasquale

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.71) e (Vol.124/A f.82) come componente della famiglia mafiosa di Siculiana, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Nel provvedimento l'imputato risulta erroneamente indicato come nato in Castelvetro l'1 febbraio 1913, mentre invece risulta nato nella stessa data in Siculiana.

Con nota dell'8 ottobre 1984 (fasc. pers. Caruana Giuseppe f.25) il Centro Criminalpol Sicilia Occidentale precisava che, secondo gli accertamenti espletati, il suddetto Caruana era deceduto in Castelvetro nel lontano 16 ottobre 1943 e che il fratello Giuseppe Caruana, nato a

Siculiana il 23 agosto 1910, emigrato in Brasile sin dal 1968, usava farsi chiamare Pasquale in memoria del fratello defunto.

E' certo pertanto che il Buscetta, riferendo in ordine ai suoi rapporti con "Pasquale Caruana", intendeva indicare il fratello di costui a nome Giuseppe, da lui conosciuto col nome del congiunto, adottato in sua memoria.

Il Pasquale, comunque, previa rettifica delle erronee indicazioni concernenti il luogo di sua nascita, va prosciolto da tutti i reati ascrittigli, estinti per la morte dell'imputato.

Caruso Vincenzo

Caruso Vincenzo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) ord. di cattura n.276/83 del 2.1.84 per detenzione e trasformazione armi;

b) ord. di cattura n.288/83 del 2.1.84;

c) mand. di cattura n.33 del 2.2.84.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), con i quali si contestavano al Caruso i reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso, sono stati assorbiti dal mandato di cattura n.323/84, con il quale, inoltre, venivano contestati al Caruso i delitti di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75.

Sin dalle sue prime dichiarazioni, Sinagra Vincenzo di Antonino riferiva di essere a conoscenza come Pietro Tagliavia e Vincenzo Caruso, titolare del Bar di

Sant'Erasmo, collaborasse con la mafia e avesse pulito e trasformato fucili, tagliandone anche le canne (Vol.1/F f.136).

Successivamente, ribadiva: "...del Caruso il Marchese se ne serve come esperto di armi in quanto e' in grado di pulire e di modificare segando le canne dei fucili. Una volta ha fatto tale operazione ad un fucile di mio cugino che poi mi fu affidato per portarlo nel nascondiglio di cui ho parlato". (Vol.1/F f.179).

In Sinagra, ovviamente, riconosceva il Caruso nella foto n.31 dell'allegato albo fotografico (Vol.1/F f.375), specificando ulteriormente come lo stesso facesse parte della mafia "vincente" e fosse proprietario del bar di Sant'Erasmo e del ristorante "La Nave" (Vol.1/F f.381).

Lo stesso Stefano Calzetta, parlando dei personaggi gravitanti intorno ai Vernengo, indicava il Tagliavia (quello

della pescheria di S.Erasmo) e Caruso Vincenzo (quello del bar nella stessa zona) come associati agli stessi nel contrabbando di sigarette, al quale partecipavano investendo delle somme di denaro.

Riferiva, ancora, il Calzetta (fasc.pers. f.18) - come presso il ristorante "La Nave" del Caruso fosse stato festeggiato il matrimonio di Stefano Pace e come al ricevimento vi fossero "i megghiu cristiani" e, cioè, Giovanni Bontate, Ignazio Pullara' con il fratello, tutti gli Zanca, ecc.

Quanto concordemente riferito dal Sinagra e dal Calzetta, porta a ritenere il Caruso stabilmente nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille.

Ed, invero, il Sinagra, che in tale gruppo militava attivamente, ha potuto constatare come il Caruso fosse un esperto di armi e come di lui si servisse il Marchese, sia per pulire che per trasformare le armi.

Tali mansioni non potevano, pero', essere affidate ad un qualsiasi personaggio, stante la necessita' di un estremo riserbo sulle armi adoperate dalla cosca.

Il Caruso, quindi, doveva essere considerato come altamente affidabile dal Marchese e, cioe', doveva essere necessariamente un affiliato alla cosca stessa, altrimenti il secondo avrebbe trovato ben altri canali per la pulizia e la trasformazione delle armi.

Il Caruso deve rispondere del reato di detenzione e trasformazione di armi contestatogli con l'ordine di cattura n.276/83 del 2.1.84, nonche' dei reati di cui all'art.416 e 416 bis, contestatigli con mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 365, 366), mentre deve essere prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75 per non averli commessi, non essendo emersi elementi di responsabilita' a suo carico in ordine a detti reati (Capi 13, 22).

Casella Antonino

L'appartenenza di Casella Antonino all'organizzazione mafiosa contestatagli e' emersa dalle accuse rivoltegli da numerosi imputati tra cui, in primo luogo, Sinagra Vincenzo diAntonino il quale, riconoscendolo fotograficamente, lo ha detto aggregato alla mafia ed in rapporti con Filippo Marchese ("Miliciana") insieme al quale egli stesso lo ha incontrato in diverse occasioni (v. fasc.pers.del Sinagra f.86).

Ed infatti, a comprova del suo inserimento nella organizzazione criminosa di cui e' processo, il Casella e' stato invitato a quel matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe eCorrao Attilio cui e' risultato partecipare il fior fiore degli uomini d'onore di Brancaccio, Corso dei Mille, Ciaculli etc. (VOL.10 f.57). A riscontro di tali accuse, anche un altro

imputato, Coniglio Salvatore con lui detenuto, ha precisato che l'imputato "comandava l'8-sezione" (dell'Ucciardone) tanto che ivi non si muoveva nulla senza il suo consenso, per quanto quest'ultimo condizionato dal volere del boss della 7- sezione, Pietro Lo Iacono.

La potenza del Casella dentro il carcere palermitano - notoriamente controllato dagli elementi di spicco della mafia - e' testimoniata addirittura dal fatto che ivi il Casella, al pari di altri boss, aveva la massima liberta' di movimento.

Oltre a questo, un altro imputato, Bruno Felice, (Vol.90 f.55 e segg.) ha asserito che i Casella e i Savoca "sono tutti una famiglia" e a conferma di cio' illuminanti sono risultate le vicende della EDILFERRO S.r.l. che vale la pena di tratteggiare anche ai fini delle risultanze economico-societarie prodotte dagli alterni equilibri di mafia.

Invero, tale societa' e' stata costituita il 22.2.1980 con un capitale sociale di appena

21 milioni e gia' i nomi dei soci (Casella Giuseppe, Casella Antonino, Buccafusca Vincenzo, Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro, Corrao Antonino), appartenenti alla nota organizzazione contrabbandiera Savoca-Buccafusca, e' sintomo chiarissimo che la provenienza del danaro impiegato in tale attivita' non puo' che essere illecita.

In particolare, va ricordato Di Maggio Pietro, in atto in liberta' provvisoria con imputazioni concernenti traffico di stupefacenti, figlio di Di Maggio Giuseppe (zio di Francesco Mafara) recentemente ucciso nella "guerra di mafia" che ha gia' provocato centinaia di morti.

Ma le vicende successive sono ancora piu' emblematiche.

I soci, interrogati, hanno - tanto concordemente (quanto mendacemente) - affermato di avere versato la propria quota di 3 milioni e di essersi praticamente disinteressati dell'attivita' della societa'.

In realta', dal bilancio del 1980 risulta che era stato costruito "in economia" uno stabilimento industriale che aveva comportato un onere finanziario di lire 222.384.181 e che i soci avevano effettuato esborsi, in conto aumento di capitale, per un ammontare di lire 272.000.000; somma, questa, di cui nessuno dei soci, ovviamente, ha indicato la provenienza.

E, come risulta dal bilancio del 1980, l'attivita' di quell'anno, seppur chiusa con una perdita di esercizio di lit.8.289.986, era da ritenere senz'altro promettente in relazione al volume degli affari ed alla potenzialita' dell'impresa.

Senonche', a questo punto, avviene un colpo di scena.

Il 19.1.1981, l'amministratore unico, Giuseppe Casella, si dimette per "sopravvenute esigenze personali" e, al suo posto, subentrano Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe (rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato).

Sono costoro qualificati esponenti della famiglia di Uditore - Passo di Rigano, di cui era rappresentante Salvatore Inzerillo e di cio' si ha conferma nel fatto che, dopo l'uccisione dell'Inzerillo (11.5.1981), il Lo Bianco si e' allontanato da Palermo per destinazione ignota mentre il Bosco, trasferitosi negli U.S.A., e' rimasto coinvolto, insieme coi noti Rosario ed Erasmo Gambino, e con altri, in un traffico di eroina, rendendosi latitante.

E' certamente attendibile, dunque, che la cessione della "EDILFERRO" al Bosco ed al Lo Bianco, lungi dall'essere motivata (come vorrebbe far credere il Casella) da difficolta' finanziarie, costituisse la risultante di accordi fra cosche mafiose, per motivi che certamente sono ricollegabili al "prestigio" della cosca di Salvatore Inzerillo.

Ed e' veramente enorme che gli originari soci abbiano affermato di essere receduti dalla societa' (ottenendo il rimborso dei tre milioni versati per le quote) perche' la societa' "non

andava bene"; cosi', dimenticando che le loro affermazioni sono completamente smentite dal bilancio 1980 e che essi avevano versato anticipi per 272 milioni.

Infine, ad ulteriore dimostrazione che la titolarita' delle quote della "EDILFERRO" e' espressione degli equilibri mafiosi, avviene che, a seguito dell'uccisione di Salvatore Inzerillo ed allo sterminio degli aderenti alla sua cosca, il Bosco ed il Lo Bianco si dimettono, l'8.9.1981, ed al loro posto subentra nuovamente, come amministratore unico, Casella Giuseppe.

Quest'ultimo vorrebbe giustificare tale altalena nella titolarita' delle quote sociali e nella carica di amministratore con sue esigenze di pagare i debiti dell'impresa (esigenze che non sarebbero state garantite dai nuovi amministratori), ma trattasi di affermazioni risibili.

Non si cede una societa', senza particolari motivi, dopo appena pochi mesi dall'inizio dell'attivita' e quando sono stati investiti centinaia di milioni e, soprattutto,

non si rientra nella societa' quando non sono mutate le ragioni che hanno determinato l'uscita.

Denunciato, in stato di irreperibilita', con il rapporto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90) perche' ritenuto responsabile dei reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975, venivano emessi contro il Casella Antonino ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto in data 11/10/1982, l'imputato respingeva gli addebiti protestando la sua completa estraneita' agli stessi. Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta il quale, nel tracciare l'organizzazione della consorteria mafiosa denominata "Cosa Nostra", indicava nel Casella Antonino, riconosciuto fotograficamente, un "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio, molto vicino a Pino

Savoca che ne era il rappresentante ((VOL.124 f.11), (VOL.124 f.12); (VOL.124/A f.21)).

Tali "indicazioni" trovano conferma non soltanto nelle dichiarazioni di Bruno Felice il quale, come già ricordato, ha riferito che "i Casella sono una sola famiglia con i Savoca" ma anche in quelle di Contorno Salvatore il quale ha riferito che il Casella Antonino è affiliato alla famiglia mafiosa di Brancaccio (VOL.125 f.9).

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie non possono essere revocati in dubbio né l'appartenenza dello imputato alla consorteria mafiosa di cui è processo né lo inserimento dello stesso nel traffico di sostanze stupefacenti che è comprovato dagli stretti rapporti intrattenuti con il rappresentante della sua famiglia, quel Savoca Giuseppe di cui, come rilevato in altra parte della presente sentenza che si occupa della sua posizione, e' stato

definitivamente accertato il "ruolo" di trafficante di sostanze stupefacenti al quale era passato dopo essersi interessato al meno lucroso contrabbando di T.L.E.

Infine, vanno evidenziati i rapporti economici intrattenuti dal Casella Antonino con altri coimputati quali il Mangano Giuseppe (al cui ordine ha tratto un assegno sul proprio conto corrente dell'importo di lire 800.000) ed il Federico Domenico (dal quale ha ricevuto due assegni, dell'importo complessivo di lire 12.500.000, tratti sul conto corrente intestato alla "Urania Costruzioni" S.r.l. di cui il Federico Domenico era amministratore e di cui era sostanzialmente titolare Bontate Giovanni).

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali rinviare l'imputato al giudizio della Corte di Assise per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10, 13, 22 della rubrica.

Per quanto concerne, invece, l'imputazione di cui al capo 437 dell'epigrafe, dalla stessa il Casella Antonino deve essere sollevato perche' persona non punibile ex art.384 C.P.

Ed invero, il Casella Antonino, sentito come teste in merito ad un assegno emesso da Di Salvo all'ordine di Lo Cicero Antonino e da lui negoziato, ebbe a dichiarare di non conoscere il Di Salvo e di avere ricevuto il titolo proprio dal Lo Cicero il quale aveva da lui acquistato un cambio ed un differenziale per il prezzo di lire 3.000.000 (VOL.8/B f.108).

Tale ricostruzione dei fatti e', pero', miseramente naufragata per effetto della perizia grafica (VOL.10/B f.54) - (VOL.10/B f.78) che ha accertato che il Lo Cicero non ha apposto la firma per girata nell'assegno in questione, la quale, pur essendo apocrifa, non e' stata apposta dal Casella che, tuttavia ha apposto il nome di "Antonino" sul "retro" del titolo accanto al cognome "Lo Cicero".

A fronte di tali risultanze, al Casella e' stato contestato il reato di falsa

testimonianza con il mandato di comparizione del 23/2/84 (VOL.10/B f.131) ed il prevenuto si e' avvalso della facolta' di non rispondere.

Orbene, alla stregua di quanto e' emerso dall'ulteriore istruttoria e dalla riunione dei procedimenti (a tal fine si rimanda alla parte della sentenza che si occupa della raffineria di Via Messina Marine) appare evidente che dall'imputazione di falsa testimonianza (capo 437 della rubrica) il Casella Antonino deve essere prosciolto perche' trattasi di persona non punibile ricorrendo la circostanza esimente di cui all'art.384 C.P.("nemo tenetur edere contra se").

Casella Giuseppe

Le medesime considerazioni svolte sul conto di Casella Antonino valgono, anche, per ritenere il fratello Casella Giuseppe inserito nell'associazione mafiosa contestatagli. A tal fine si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla posizione del Casella Antonino.

Nei confronti dell'imputato sono stati emessi, a seguito del rapporto di denuncia in stato di arresto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90), ordine di cattura del 26/7/1982 e mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Richiesto di fornire le sue discolpe, il Casella ha respinto gli addebiti escludendo, tra l'altro, che i locali della sua ditta fossero frequentati da affiliati alle cosche mafiose operanti a Brancaccio e in Corso dei Mille (VOL.4 f.51).

Ma tali discolpe non reggono a fronte delle ulteriori acquisizioni probatorie costituite dalle dichiarazioni di Calzetta Stefano il quale ha ricordato che il Casella Giuseppe, molto legato ai Vernengo e agli Spadaro con i quali frequentava assiduamente il bar "Rosanero", era proprietario di autotreni che, pur essendo posteggiati nel viale dei Picciotti di Palermo, non avevano mai subito attentati, come invece era accaduto ai mezzi di proprieta' di altre persone; che aveva sentito dire che con i suoi mezzi il Casella trasportava droga, e che Graviano Michele affermava che il ferro doveva essere acquistato presso la ditta dei Casella anche se costoro lo facevano pagare 50 lire al chilo in piu' di altri commercianti ((Vol.11 f.77); (fasc. pers. 1-, f.21); (fasc. pers. 2-, f.63)).

A sua volta, Bruno Felice ha ricordato che i Casella sono "tutti una famiglia con i Savoca" (Fot.90/f.55 e segg.).

Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano acquisite le dichiarazioni di Tommaso Buscetta che ha tracciato l'organigramma delle famiglie aderenti all'associazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra"; pertanto, e' stato emesso contro l'imputato mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge 685 del 1975. Nuovamente interrogato, l'imputato ha insistito nelle proteste di innocenza gia' addotte (VOL.123 f.293).

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti e dalle "indicazioni" fornite da Calzetta Stefano e Bruno Felice sul conto del prevenuto la cui appartenenza alla consorteria mafiosa di cui e' processo e il cui inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti sono comprovate, anche, dagli accertati rapporti di

natura finanziaria, in ordine ai quali non e' stata acquisita la prova della loro liceita', con alcuni coimputati tra cui Sanseverino Domenico, Alongi Giovanni, Oliveri Giovanni, Mangano Giuseppe, D'Angelo Giuseppe, Lo Presti Ignazio, Gaeta Carmelo e Federico Domenico delle cui posizioni si occupano altre parti della presente sentenza, alle quali si rimanda.

Appare, pertanto, aderente alle pacifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Casella Giuseppe per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica.

Castellana Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.116), (Vol.125 f.120), (Vol.125 f.127), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.136), (Vol.124 f.144), (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.165), (Vol.125 f.166)) quale componente e "capo decina" della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa, di conoscere il Contorno sin da bambino ma di non averlo piu' visto da piu' di venti anni.

Con ordinanza del 31 gennaio 1975 (fasc. pers. f.8) e' stato posto in stato di arresti domiciliari.

E' cognato di Michele Greco, che ne ha sposato una sorella (Vol.3 f.75), e la sua appartenenza ad organizzazioni criminali mafiose era stata gia' denunciata col rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90). Il Contorno ne ha dato conferma, riferendo sul Castellana con ricchezza di particolari e perfettamente riconoscendolo in fotografia, mentre per certo non avrebbe potuto farlo con facilita' se davvero da epoca anteriore al 1960, come sostenuto dal Castellana, i due non si fossero piu' incontrati.

Secondo il Contorno l'imputato e' addetto al controllo della zona di via Conte Federico ed agisce tenendo alle sue dirette dipendenze il coimputato Ignazio Guagliardito. Ed al Castellana, secondo le rigide regole, di Cosa Nostra, il Contorno si rivolse per ottenere il necessario assenso all'acquisto di un terreno in quella zona da potere di Filippo Conti, la cui disponibilita' gli venne sottratta, con tipica operazione mafiosa, allorche' egli fu costretto dopo l'attentato subito ad allontanarsi da Palermo. Dell'episodio tratta altra parte della sentenza, nella quale sono indicati i numerosi riscontri acquisiti in ordine alla narrazione fatta in proposito dal Contorno.

Le indagini bancarie espletate hanno consentito di accertare gli stretti legami tra il Castellana ed Abbate Giuseppe, capo della famiglia mafiosa di Corso dei Mille-Roccella e presidente della Cooperativa agricola S. Spirito, a cui favore il Castellana presto' nel 1975 una fidejussione

per la concessione di un fido di ben lit.
100.000.000.

Sussistono, pertanto, a suo carico
sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai
reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.,
contestatigli col mandato di cattura n.323/84,
per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulla e' invece emerso a suo carico in
ordine al contestato traffico di sostanze
stupefacenti, sicche' dai relativi reati di cui
agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975,
egualmente contestatigli col predetto mandato di
cattura, va prosciolto con ampia formula.

Castiglione Francesco

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC.di Palermo denunciava a piede libero, Castiglione Francesco, in concorso con altre persone, perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art.416 bis C.P. in quanto socio dell'"Ital-costruzioni S.r.l.", di parte delle cui quote era diventata intestataria Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto boss mafioso Provenzano Bernardo, e nella quale erano state investite, pertanto, ingenti somme di danaro di sicura provenienza illecita, non risultando che la Palazzolo Saveria Benedetta svolgesse alcuna attivita' lecita che le potesse fruttare consistenti disponibilita' finanziarie.

Contro l'imputato veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis commi 1, 2, 3 e 6 C.P.

Tratto in arresto, il Castiglione protestava la sua innocenza assumendo di avere conosciuto la Palazzolo Saveria Benedetta tramite il Prof. Provenzano Giuseppe, noto commercialista palermitano, al quale si era rivolto per fare entrare nella società sua e del Brazzo' Giuseppe persona che, per la sua consistenza patrimoniale, potesse fargli ottenere gli indispensabili finanziamenti, già chiesti ma rifiutati dagli istituti bancari cui si era rivolto.

Riferiva che la Palazzolo aveva acquistato il 25% dell'intero capitale sociale rilevandolo dalle quote di pertinenza del Brazzo' Giuseppe e dichiarava che i rapporti di affari con la "IMA" e con l'"Arezzo Costruzioni", facenti capo ad altri coimputati, quali prestanome di Provenzano Bernardo, nonché la concessione del sub-appalto da parte della "SICIL" per alcuni lavori a Messina, erano stati instaurati i primi e ottenuta la seconda, prima che la Palazzolo avesse rilevato il 25% del capitale sociale dell'Ital Costruzioni,

(Vol.10 f.261), (Vol.10 f.262), (Vol.10 f.263),
(Vol.10 f.264).

Nelle more della formale istruzione l'imputato veniva ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari con ordinanza del 21/5/1984, e con successivo provvedimento dello 8/8/1984 il Brazzo' beneficiava della liberta' provvisoria in ordine al reato di ricettazione (art.648 C.P.), cosi' riqualificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere aggravata (art.416 bis C.P.).

Cio' premesso, va rilevato che dagli accertamenti svolti e' emerso che nella societa' "Ital Costruzioni" S.r.l., facente capo all'imputato e a Brazzo' Giuseppe, sono affluiti capitali di pertinenza della Palazzolo Saveria Benedetta, convivente di Provenzano Bernardo , la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza del predetto e dalla significativa circostanza che
la

Palazzolo non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita';

che il Castiglione Francesco (come del resto il socio Brazzo' Giuseppe) e' caduto in significative contraddizioni in ordine alle ragioni e modalita' di ingresso della Palazzolo nella societa';

che, tuttavia, l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Castiglione e gli altri imputati sicche' il fatto allo stesso contestato deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza.(art.648 C.P.).

Pertanto, appare aderente alle risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Castiglione Francesco per rispondere, cosi' modificata e riquialificata l'originaria imputazione (Capo 10), del reato p. e p. dall'art.648 C.P. perche', quale socio dell'"Italcostruzioni s.r.l.", al fine di procurare a se e ad altri un profitto, riceveva da Palazzolo Saveria Benedetta, a titolo di corrispettivo della cessione di alcune quote

sociali, la somma di lire 10.000.000 proveniente da attivita' illecita posta in essere da Provenzano Bernardo esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone, da cui la convivente Palazzolo Saveria Benedetta aveva ricevuto la predetta somma di danaro.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/1983.

Castiglione Girolamo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff.142, 149, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168 e 194) quale suo correo in impressionante serie di rapine e furti, in danno di Gaetano Marabeti, Vincenzo Balsamo, Luigi Quadrini, Bracco Salvatore, Francesco Pisano, Edoardo Piraino, Giuseppe Turco, Gaspare Barrale, Pronto Credito s.r.l. e Colibri' s.r.l., vennero emessi nei suoi confronti mandati di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984 e 278/84 dell'11 agosto 1984, con i quali detti reati e quelli minori connessi gli furono contestati.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta concernenti, tra l'altro, l'appartenenza alla associazione mafiosa Cosa Nostra della "famiglia" capeggiata da Filippo Marchese, alla cui dipendenze operava la

banda del Sinagra e del Castiglione, gli furono, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati tutti i reati suddetti ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non aver commesso alcuno dei reati contestatigli. Ha sostenuto di non conoscere il Sinagra ne' altro dei suoi coimputati, ad eccezione di Gioacchino Alioto e Giovanni Minardo, originari del suo stesso quartiere ed il secondo suo coimputato, in altro procedimento penale. Ha infine avanzato l'ipotesi di esser stato accusato per errore di persona quasi che il Sinagra avesse voluto riferirsi ad altro fantomatico Castiglione (Vol.57 f.138), (Vol.99 f.61) e (Vol.123 f.20).

Senonche', ancor prima del Sinagra, dell'imputato aveva gia' parlato Stefano

Calzetta (fasc. pers. I f.34), indicandolo come persona vicina alla cosca di Corso dei Mille, che gli risultava aver commesso un furto a Varese insieme ad Antonio Battaglia, Carlo Schiavo e tale Raia. E nonostante risulti dagli atti che da tale imputazione (rectius: rapina) il Castiglione sia stato prosciolto, non v'e' dubbio che il Calzetta abbia voluto riferirsi proprio all'odierno imputato, cui proprio una rapina a Varese era stata addebitata sebbene senza fondamento.

E che proprio al Castiglione abbia voluto inoltre riferirsi il Sinagra si desume senza ombra di dubbio dal fatto che costui lo ha altresì indicato come uno dei responsabili della rapina verificatasi il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio Poste Ferrovia di Palermo, che frutto' ai malviventi un bottino di quasi un miliardo e della quale tratta il capo di imputazione n.352.

Orbene, risulta dai relativi atti (da (Vol.1/N) a (Vol.8/N)) che nel relativo

procedimento il Castiglione venne effettivamente incriminato insieme ad altri personaggi tristemente famosi della cosca di Corso dei Mille, quali Vincenzo Arcoleo, Pietro Senapa, Salvatore Giuliano e Gioacchino Alioto, tutti assolti in dibattimento, sicche', nonostante le nuove rivelazioni del Sinagra, non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione (limitata soltanto a Filippo Marchese, Cosimo Raccuglia e Salvatore Faia, non coinvolti nelle precedenti indagini), per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Le rivelazioni del Sinagra, tuttavia, hanno confermato l'inserimento dell'imputato in esame nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata appunto da Filippo Marchese, alle cui dipendenze, come si e' detto, operava la banda criminale responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati al Castiglione a seguito delle rivelazioni del Sinagra suddetto.

Queste, risultano ampiamente confermate dal coimputato Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f.230), (Vol.34/F f.232), (Vol.34/F f.233), (Vol.34/F f.237) - (Vol.34/F f.239), (Vol 34/F f.242), (Vol.34/F f.243); (Vol.58 f.83), (Vol.58 f.85), (Vol.58 f.87); (Vol.98 f.297)), anche con specifico riferimento al ruolo del Castiglione nella consumazione dei singoli reati, per la cui trattazione si rimanda alla parte della sentenza che specificamente se ne occupa.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedenti emessi nei suoi confronti, ad eccezione delle

imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, dalle quali il Castiglione va prosciolto, nulla essendo emerso a suo carico in ordine al traffico di sostanze stupefacenti ne' essendo sufficiente per l'affermazione di sua responsabilita' in proposito la sua accertata appartenenza a famiglia mafiosa dedita a tale traffico, riservato, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, soltanto a taluni esponenti delle varie cosche.

Castillo John Vittorio

Nei confronti del Castillo il P.M. di Roma ha emesso, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di vendita di sostanze stupefacenti (cocaina) ai coimputati Sergio Grazioli e Francesco Cannizzaro (Capo 53 dell'epigrafe); gli atti sono stati, poi, trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia

a quanto e' stato esposto in altra sede (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-).

L'imputazione a carico del Castillo e' derivata dalle accuse del coimputato Pietro De Riz, che, nel riferire sui suoi rapporti con l'organizzazione in questione attinenti al traffico di stupefacenti, aveva anche precisato che tale Mendoza aveva venduto a Francesco Cannizzaro (il fiduciario a Roma di Giuseppe Ferrera) e Sergio Grazioli ingenti partite di cocaina e che in tale traffico era coinvolto anche Umberto Cannizzaro ((Fot.116774) - (Fot.116775)).

Le particolareggiate accuse del De Riz hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni del prevenuto Castillo John Vittorio, il quale ha ammesso di far parte di un'organizzazione di sudamericani che ha importato in Italia ingenti quantitativi di cocaina. Il predetto, che usava il falso nome di Mendoza Jose' Alberto, ha precisato, nei suoi interrogatori, di avere consegnato la

droga al Grazioli ed ha riconosciuto fotograficamente anche Francesco Cannizzaro, fornendo, inoltre, una versione di fatti sostanzialmente conforme a quanto dichiarato dal De Riz ((Fot.117079) - (Fot.117082); (Fot.117085) - (Fot.117102); (Fot.122285) - (Fot.122309)).

L'imputato ha chiesto lo stralcio della sua posizione e l'invio, per competenza, all'Autorita' Giudiziaria di Roma, davanti alla quale pende procedimento penale per gli stessi fatti. La richiesta, tuttavia, non puo' essere accolta poiche' l'istruttoria di quel procedimento penale e' gia' conclusa ed il prevenuto e' stato rinviato a giudizio ((Fot.123291) - (Fot.123297)).

Per le esposte considerazioni, risultando provata la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato di vendita di sostanze

stupefacenti, il medesimo va rinviato a giudizio
per rispondere del delitto di cui al capo 53.

CastroNovo Antonino

Il CastroNovo deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe (ordine di cattura n.90/84 del 16.4.1984, mandati di cattura n.164/84 del 22.5.1984 e 323/84 del 29.9.1984).

Il prevenuto e' padre di Carlo CastroNovo, indicato da Buscetta e da Salvatore Contorno quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria e suocero di Francesco CastroNovo ("Ciccio l'americano"), uno fra i personaggi maggiormente coinvolti nel traffico di stupefacenti fra la Sicilia e gli U.S.A..

Non ha destato, quindi, alcuna sorpresa che Mazzara Gaetano ("uomo d'onore" della Noce) - personaggio, anche questo, di notevole

rilievo nel traffico di stupefacenti - si sia recato, una volta giunto a Palermo dagli U.S.A., a casa di Antonino Castronovo.

Come e' stato compiutamente illustrato nella parte seconda, capitolo quinto, il viaggio in Sicilia di Gaetano Mazzara era sicuramente attinente al traffico di stupefacenti ed e', quindi, molto significativo che il Mazzara, come e' stato accuratamente accertato dalle indagini della polizia giudiziaria, abbia visitato piu' volte l'abitazione di Castronovo Antonino ed ivi si sia incontrato, fra gli altri, anche con Carlo Castronovo, come e' stato fotograficamente documentato.

E tale incontro assume rilievo ancora maggiore ove si consideri che, durante la sua permanenza in Sicilia, Gaetano Mazzara ha effettuato numerosi incontri con personaggi sicuramente mafiosi o comunque coinvolti nel traffico di stupefacenti e che, in genere, i motivi del viaggio del Mazzara avevano stretta attinenza col traffico di stupefacenti.

Gli indizi, poi, sono rafforzati dal fatto che, durante la visita in casa Castronovo, il Mazzara ritiro' una valigia (circostanza, questa, smentita dal prevenuto contro ogni evidenza) e che, poi, parti' per gli U.S.A. con la moglie e con lo stesso Mazzara.

Aggiungasi che, nei suoi interrogatori ((Fot.016681) - (Fot.016684); (Fot.018152) - (Fot.018153)), Castronovo Antonino e' stato tutto altro che convincente e molte sue affermazioni sono risultate mendaci o, comunque, reticenti.

Tuttavia, non puo' disconoscersi, da un lato, che il suo atteggiamento processuale puo' derivare dalla necessita' di coprire le responsabilita' di suoi prossimi congiunti; e, dall'altro, che e' possibile che gli incontri delMazzara non riguardassero direttamente il prevenuto ma il figlio e che egli si fosse limitato a dare ospitalita' ad un personaggio che conosceva da tempo.

In questa situazione di incertezza probatoria, appare rispondente a giustizia prosciogliere Castronovo Antonino da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Castronovo Francesco

Nei confronti di Francesco Castronovo, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Castronovo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Castronovo si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze e di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Catalano Onofrio

Nei confronti di Onofrio Catalano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Catalano, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 C.P. e 71 legge n.685 del 1975, in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Catalano si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA.

Ma va altresì ricordato che, come venne accertato nel corso del noto procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri, il Catalano era coinvolto in un episodio di traffico di sostanze stupefacenti concernenti la spedizione in USA di 40 kg. di eroina sequestrata in Milano il 16 marzo 1980.

E nell'ambito di altre indagini concernenti i traffici di sostanze stupefacenti, quelle concernenti i fratelli Grado, è stato accertato, come esposto in altra parte della sentenza, che sul conto corrente di Antonina Contorno, madre dei predetti Grado, risultano versati tre assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno la cui emissione era stata richiesta il 18 settembre del 1979 da tale Carmelo Cinquemani utilizzando come provvista assegni di conto corrente di Onofrio Catalano.

Indagando poi sui traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro e' riemerso il nome di Onofrio Catalano, il quale risulta, come esposto in altra parte della sentenza, aver negoziato ben quattro vaglia cambiari da lire 10.000.000 ciascuno, facenti parte di una partita di vaglia per ben cinquecento milioni di lire, la cui emissione era stata richiesta da Antonietta Sampino utilizzando come provvista somme tratte da libretti di risparmio sicuramente di pertinenza dello Spadaro.

Gli altri vaglia risultano negoziati tutti da personaggi appartenenti alle piu' varie famiglie di Cosa Nostra, quali gli stessi Grado, Ignazio Ingrassia, Gaetano Tinnirello, Giovanni Prestifilippo, Salvatore Greco fratello di Michele ed altri ancora.

E, con ogni evidenza, come dimostrato nella parte della sentenza dedicata all'esame di traffici di droga dello Spadaro, trattasi della spartizione dei proventi di tali traffici fra tutti coloro che vi erano cointeressati.

Per tutte le suesposte risultanze il Catalano va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Catalano Salvatore

Nei confronti di Salvatore Catalano, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del Catalano e della famiglia mafiosa cui era affiliato, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua predetta affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Catalano si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di

droga con gli USA e le risultanze di quelle indagini confermano puntualmente le dichiarazioni del Buscetta, il quale ha riferito (Vol.124/A f.70), (Vol.124/A f.73), (Vol.124/A f.74), (Vol.124/A f.108), (Vol.124/A f.118) + (Vol.124/B f.7) e (Vol.124/B f.15) di aver conosciuto l'imputato intorno al 1960, prima che divenisse "uomo d'onore" della famiglia di Ciminna, presso il campo di tiro a volo dell'Addaura, frequentato assiduamente anche da Michele Greco. Ha aggiunto che il Catalano, implicato sia nel processo di Catanzaro sia in quello dei "114", si era trasferito, dopo la sua scarcerazione, a New York, dove per altro già da tempo aveva fissato la sua dimora e da dove era rientrato in Italia per presenziare ai suddetti dibattimenti.

Continuando il suo racconto, il Buscetta ha narrato di aver reincontrato il Catalano a New York e di essere stato proprio da costui messo in contatto con i Cuntrera di Siculiana trasferitisi a Montreal. Aveva successivamente appreso che il Catalano si era inserito nel traffico degli stupefacenti come Giuseppe Ganci, Gaetano Mazzara e Giuseppe Bono, al matrimonio del quale aveva partecipato. In una delle fotografie che raffigurano i coinvitati alla cerimonia, il Buscetta ha infatti riconosciuto l'imputato in esame.

Per tutte le suesposte e per le risultanze della richiamata parte della sentenza Salvatore Catalano va rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Certo Francesco

Nei confronti del Certo il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83, per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe).

Come si e' ampiamente illustrato (specialmente nella parte 2-, capitolo 4-) le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, tra cui il traffico, anche internazionale, di stupefacenti, e collegata con la mafia palermitana.

Certo Francesco e' un membro non secondario di questa organizzazione e fra quelli che riscuotono maggiormente la fiducia dei capi, che lo hanno impiegato in incarichi molto delicati nel traffico di stupefacenti e, ancor prima, nel contrabbando di tabacchi.

Gia' nel 1976, il prevenuto era stato coinvolto, a Roma, in un'operazione della Finanza che aveva portato al sequestro, a Fiumicino, di quasi una tonnellata e mezzo di tabacchi lavorati esteri; in questa vicenda erano implicati anche, fra gli altri, Ferrera Giuseppe, Torrisi Orazio e Riela Saverio.

Dalle indagini, poi, svolte in questo procedimento e' emerso che:

- nel luglio 1983, Francesco Ferrera ("cavadduzzu") aveva acquistato il m/p Giovanni Battista, con l'intermediazione di Paolo Fichera ed il comando ne era stato assunto da Certo Francesco (Fot.114805);

- il m/p suddetto era nella disponibilita' di Nitto Santapaola (Fot.114806);

- Certo Francesco risultava comandante anche del m/y Jose', intestato alla PIATRA Navigation CO.Ltd. di Cipro, di cui risultava amministratore, mentre segretario figurava Riela Saverio (Fot.114807);

- il 18.1.1982, era stato sequestrato al largo di Capo Spartivento, un motoscafo privo di segni di riconoscimento, con a bordo, fra gli altri, il Certo; i motori del natante risultavano acquistati dalla stessa societa' PIATRA, di cui sopra; ed il rappresentante in Grecia della Societa', Nikolaos Petrakis, era stato arrestato in quel Paese per traffico di stupefacenti (-(Fot.114809) - (Fot.114810));

- Certo Francesco era a bordo della m/n Alexandros T., fermata al largo di Capo Spartivento il 30.9.1983 mentre aveva a rimorchio il m/y Jose'; la nave era comandata dall'inglese Thompson Anthony e a bordo della stessa vi era anche il coimputato Trapani Nicolo'; prima di obbedire all'alt dei finanziari, dalla nave

erano stati buttati a mare numerosi scatoloni di tabacchi lavorati esteri ((Fot.114834) - (Fot.114842)).

- Della notizia dell'avvenuto sequestro della nave e del carico (Kg.1.500 di t.l.e.) e' traccia in una registrazione sull'utenza telefonica di Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani Nicolo'; infatti, il 1.1.10.1983, la donna, commentando con uno sconosciuto l'episodio, gli riferiva che non era stato "trovato niente"; e poiche' l'interlocutore replicava che "Ma quello aveva detto, Nuccio la' dice che aveva 150 pezzi di roba", la donna rispondeva "Ma non hanno trovato niente, tutte cose via" ((Fot.114838) - (Fot.114842)). Era evidente, dunque, che l'Alexandros T. (che, all'alt dei finanzieri aveva in un primo tempo accelerato l'andatura prima di fermarsi) si era sbarazzata di un carico ben piu' compromettente delle sigarette di contrabbando.

- L'Alexandros T. e' intestata alla compagnia di navigazione honduregna PIORTU e soci ne sono Trapani Nicola, per il 97%, e Dattilo Sebastiano, per il 3%; la denominazione sociale corrisponde come ha riferito Dattilo Sebastiano alle iniziali dei nomi di Pippo Ferrera (PI), Orazio Torzisi (OR) e Turi (Salvatore) Ercolano (TU).

- Certo Francesco aveva preso alloggio, nel giugno e nel luglio 1982, presso l'hotel NIKY di Atene, negli stessi periodi in cui risultavano presenti, nell'albergo, Ferrera Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Trapani Nicolo' e Salvatore Ercolano (Fot.114878).

- Certo Francesco risultava affittuario del m/s "Settebello", intestato, anche questo, alla PIATRA; il contratto di affitto, in sede di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto nell'abitazione di Antonino Ferrera (Fot.121224).

Questi gravi ed univoci elementi indizianti nei confronti del prevenuto hanno ricevuto ampia conferma dalle dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, la cui attendibilita' e' stata ampiamente dimostrata in altra parte di questo provvedimento.

Il Dattilo, come si ricordera', ha puntualmente ed analiticamente riferito dei suoi rapporti con l'organizzazione dei Ferrera, dell'importazione in Italia di 11,5 tonnellate di hashish, dei preparativi per un trasporto dal Medio Oriente in Sicilia di 300 chilogrammi di eroina, dei contatti avuti coi membri dell'organizzazione in Italia e all'Estero (Grecia, Italia e Spagna). La ricostruzione dei fatti fornita dal Dattilo - recentemente riconosciuta attendibile anche dal tribunale di Reggio Calabria per quanto riguarda l'hashish sbarcato in Calabria - ha trovato numerosi riscontri di carattere obiettivo ed anche nelle dichiarazioni di Paul Waridel, delle quali si e' gia' trattato. Per quanto riguarda Certo, il Dattilo ha precisato che:

- Certo Francesco, comandante del m/y Maria Jose', aveva effettuato il trasbordo nelle coste Calabre dell'hashish prelevato in Libano per conto di Giuseppe Ferrera e Paolino Di Stefano, che esso Dattilo, al comando della m/n Maria Catania, aveva portato fino a 90 miglia dalle coste Calabre;

- nel maggio 1983, Certo Francesco e Antonino La Vardera erano giunti in Grecia e, con essi, aveva concordato le modalita' per il "rendez-vous", al largo delle coste calabre, fra la "Alexandros T" da lui comandata ed il loro motoscafo, al fine del trasbordo dell'eroina destinata ai palermitani.

- Alla fine del giugno 1983, sfumano il trasporto della eroina, egli era stato convocato a Catania e, nello stabilimento dell'AVIMEC, aveva partecipato ad una riunione, inerente alle difficolta' in atto nel traffico di stupefacenti, in cui erano presenti, oltre al Certo, anche Antonino e Giuseppe Ferrera, Salvatore Ercolano, Marcello Bonica e Saverio Riela.

- Il 14.8.1982, convocato a Catania da Giuseppe Ferrera, si era incontrato con Certo Francesco e Saverio Riela e quindi, accompagnato da Orazio Torrisi, aveva avuto un incontro col Ferrera in una localita' balneare.

Tali dichiarazioni del Dattilo, com'e' evidente, danno ampia spiegazione dei movimenti del Certo in precedenza accertati dalla Finanza e piu' sopra sintetizzati.

Va soggiunto, per quanto attiene al viaggio a Catania del Dattilo del 14.8.1983, che lo stesso ha trovato pieno riscontro nella diretta osservazione da parte dei finanzieri che, proprio nella data indicata dal Dattilo, alle ore 9.30, lo videro giungere in aereo a Catania e notarono che, rilevato da una Fiat 127 guidata da Carmelo Savoca, si dirigeva verso Brucoli (Siracusa).

Quella stessa sera, inoltre, il Savoca telefonava al lido Esagono e, parlando con Orazio Torrisi, lo informava che "tutto era a

posto" e che "quello" (e, cioe', il Dattilo) sarebbe ripartito alle venti; invitava, quindi, il Torrisi ad avvertire "Ciazzu" (e, cioe', Certo Francesco) di recarsi quella stessa sera da "Pippo" (Giuseppe Ferrera).

L'imputato, a fronte di questi ben specifici elementi di prova, si e' limitato soltanto ad ammettere di essere un contrabbandiere, ma, come al solito, ha negato anche le prove piu' evidenti, cosi' ulteriormente dimostrando la sua colpevolezza ((Fot.117627) - (Fot.117628); (Fot.122318) - (Fot.122320)).

Va ricordato, poi, come segno eloquente dei rapporti tra il Certo e l'organizzazione dei Ferrera, che il predetto, all'atto del suo arresto, avvenuto allo Aeroporto di Catania, aveva con se' documentazione della Ambasciata della Repubblica di Cipro in Atene, da cui risultava che l'amministratore unico della PIASTRA era

l'inglese Thompson Anthony (e, cioè il comandante della Alexandros T subentrato al Dattilo) e che quest'ultimo aveva facoltà di prendere in consegna il m/y Jose' sequestrato ed ormeggiato a Catania, quale compenso per il salvataggio del natante ((Fot.121603) - (Fot.121604)).

Questi documenti, della cui autenticità ancora non è stata acquisita notizia certa, servivano, evidentemente, per tentare il dissequestro del m/y Jose'.

Il Certo, dunque, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di entrambi i reati contestatigli.

Chiang Wing Keung

Nei confronti di Chiang Wing Keung, ritenuto uno dei collaboratori dell'orientale Koh Bak Kin, fornitore di eroina della banda facente capo a Gaspare Mutolo, venne emesso mandato di cattura 326/83, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata anche ai traffici di stupefacenti del Kin ed all'arresto all'Aeroporto Orly di Parigi di Francesco Gasparini.

La sua appartenenza alla associazione criminosa responsabile dei suddetti traffici e' dimostrata dalle dichiarazioni del Koh Bak Kin, che lo ha indicato come uno dei suoi collaboatori, specificando anche che proprio al Chiang Wing il 10 maggio 1982 Carlo

De Caro, nipote del Mutolo, consegnò la somma di lire 150-180 milioni, in pagamento di una grossa partita di droga, dopo che il giorno precedente il Kin ed il De Caro avevano dovuto evitare di incontrarsi perché quest'ultimo era pedinato dalla Polizia (Vol.147/R f.107).

Conferma delle dichiarazioni del Kin e' in quelle rese da Pietro De Riz, il quale per altro ebbe preventivamente ad avvertire la polizia che in casa del trafficante romano Gianfranco Urbani avrebbe dovuto svolgersi un incontro, inerente al traffico di droga, fra il predetto, Koh Bak Kin, Lam Sing Choy e Chiang Wing Keung. E nell'occasione appunto il Kin venne pedinato e fotografato dagli inquirenti, che accertarono così la veridicità di quanto dal De Riz rivelato.

Ulteriori elementi di prova a carico dell'imputato emergono inoltre dalle dichiarazioni del trafficante Thomas Alan, il quale, oltre a confermare il ruolo del

Wing quale collaboratore del Kin, ha anche rivelato di aver trasportato valige contenenti eroina, su istruzione del Kin, alla stazione ferroviaria di Firenze e di aver consegnato proprio al Wing, dal Kin all'uopo incaricato, gli scontrini dei bagagli (Vol.109/R f.289).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Nulla invece prova che col Kin e coi suoi complici mafiosi egli si sia associato al fine di commettere reati anche diversi dal traffico delle sostanze stupefacenti e sia stato conseguentemente inserito nella rganizzazione mafiosa di Gaspare Mutolo. E, per altro, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, e' ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel traffico degli stupefacenti a persone estranee all'organizzazione senza che cio' determini un inserimento in essa di questi ultimi.

Va quindi l'imputato prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato contestatogli al capo 7 dell'epigrafe.

Chiaracane Giuseppe

Chiaracane Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Chiaracane Giuseppe, padre di Chiaracane Salvatore, e' stato concordemente indicato da Stefano Calzetta, Salvatore Contorno e Vincenzo Sinagra come un mafioso di una certa importanza della zona di Corso dei Mille, mentre dal primo e dal terzo e' stato indicato come "padrino" di Filippo Marchese, spietato capo della famiglia di Corso dei Mille.

L'imputato ha respinto tutte le accuse mossegli e, del pari, ha contestato un qualsiasi suo legame con il Marchese.

Salvatore Chiaracane, dal canto suo, ha sdegnosamente respinto, nel corso del confronto con Sinagra Vincenzo, la

appartenenza alla mafia del padre, asserendo come lo stesso non fosse degno di nominare il genitore e come le dichiarazioni del Sinagra fossero infamie anche e soprattutto nei confronti del padre.

Non v'e' dubbio, pero', che il Chiaracane, almeno per il passato, sia stato validamente inserito nella famiglia di Corso dei Mille, stanti le concordi dichiarazioni dei predetti Contorno, Sinagra e Calzetta. L'imputato, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10)

Nessun elemento di responsabilita' e', di contro, emerso a carico del Chiaracane in ordine ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed, anzi, e' da escludere che, anche per l'avanzata eta', lo stesso possa essersi inserito in tali traffici.

L'imputato, pertanto, deve essere prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75, per non averli commessi (Capi 13, 22).

Chiaracane Salvatore

Chiaracane Salvatore e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.287/83 per artt.416 e 416 bis C.P., 71 legge n.685/75, art.374 C.P.;

b) m.c. n.323/84 per artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685 del 1975;

in detto provvedimento deve ritenersi assorbito il provvedimento di cui alla lettera a), con eccezione del reato di cui all'art.374 C.P.;

c) m.c. n.361/84 per gli stessi reati di cui al m.c. n.323/84.

Chiaracane Salvatore, avvocato del Foro di Palermo, e' stato concordemente indicato da Sinagra Vincenzo e Salvatore Contorno come uno degli affiliati alla cosca di Corso dei Mille capeggiata dallo spietato Filippo Marchese.

E' opportuno riportare, innanzitutto, le dichiarazioni accusatorie del Sinagra che, come affiliato alla stessa famiglia, ha avuto modo di osservare da vicino i rapporti avuti dall'imputato con il Marchese, nonche' il ruolo dallo stesso svolto all'interno della cosca.

Sin dal suo primo interrogatorio, il Sinagra dichiarava, con riferimento agli uomini del Marchese :

".....Altro collaboratore e' l'avv. Chiaracane, che riferisce tutto a Filippo Marchese e che ne reca gli ordini al carcere. Peppuccio Spadaro inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni". (Vol.1/F f.135).

Sempre nel corso dello stesso interrogatorio, il Sinagra, in chiusura, faceva rilevare che per prendere il

Marcheseoccorreva pedinare o l'avv. Chiaracane o Angelo Baiamonte (Vol.1/F f.136).

Riferendo sull'omicidio del Di Fatta e sulla successiva cattura, nonche' sulle prime ore trascorse in carcere il Sinagra aggiungeva:

"..... L'indomani mattina verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che' in caso contrario avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo..... In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia figlio di Ciccio, dell'arrivo del Giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.

La venuta del giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane". (Vol.1/F f.177).

Piu' oltre, trattando della situazione di estrema anarchia regnante all'interno dell'Ucciardone, il Sinagra precisava:

"..... Peraltro al carcere di Palermo entrano o possono entrare coltelli ed altre armi nonche' droga ivi introdotti solitamente a mezzo degli avvocati o di qualche guardia che si presta per timore di rappresaglie.

Non so il nome di tali guardie ma e' un fatto diffuso, e quanto agli avvocati non ne conosco i nomi ad eccezione del Chiaracane che pero' non e' il solo. Del Chiaracane io sono sicuro non solo perche' me l'ha detto mio cugino ma anche perche' spesso trovavo il Chiaracane, che conosco personalmente, in compagnia di Filippo Marchese, mentre era latitante, quando io e i miei cugini andavamo a trovare il Marchese nei vari posti dove si nascondeva.

I nascondigli del Marchese venivano di volta in volta comunicati a mio cugino da Baiamonte Angelo il giorno prima dell'incontro e quando ci presentavamo

all'appuntamento nel luogo concordato ci trovavamo spessissimo il Chiaracane. Mio cugino mi ha altresì detto che costui è figlio di un mafioso di una certa importanza.

Io mi sono incontrato con il Marchese in tre posti ove egli si nascondeva e precisamente nella sua villa di Casteldaccia, nella sua villa sita nell'agrumeto in fondo a via Giafar di cui ho già parlato ed in un'altra villa costituita da due fabbricati antichi ai quali si accede attraverso un cancello in ferro in una strada che è traversa della via che porta da Torrelunga a Villabate.

Il Chiaracane l'ho incontrato solamente in questa villa di Villabate ed in quella di via Giafar....." (Vol.1/F f.177).

Di seguito il Sinagra precisava come il Marchese mai si recasse nello studio del Chiaracane, ma fosse quest'ultimo a recarsi nei luoghi ove il primo si nascondeva (Vol.1/F f.179).

Nel confermare che tramite il Chiaracane venivano avvisati, lui ed i suoi cugini, dell'arrivo del Giudice, il Sinagra ribadiva la sua convinzione circa l'ingresso di coltelli all'Ucciardone per mezzo degli avvocati e precisava: "Sono certo che coltelli ed armi sono entrati in carcere all'Ucciardone tramite i legali e suppongo che uno di questi sia il Chiaracane ma e' soltanto una supposizione.

Mi consta invece personalmente per averlo appreso da mio cugino Vincenzo che l'avvocato Chiaracane aveva portato delle bustine di droga da fiutare a Peppuccio Madonia. Ho dedotto che abbia portato anche i coltelli e le armi dal fatto che mio cugino mi diceva che tramite il Chiaracane entrava tutto.

Domanda: lei e' a conoscenza del fatto che l'Avv.to Chiaracane facesse parte dell'organizzazione mafiosa facente capo a Filippo Marchese?

Rispota: a me sembra evidente che facesse parte dell'organizzazione mafiosa del Marchese Filippo dato che, con quest'ultimo era legato a filo doppio e con lui l'ho visto spesso, e d'altra parte mio cugino mi diceva che era "dei nostri".

Inoltre ogni volta che io avevo un guaio giudiziario mi rivolgevo a lui.

In particolare quando sparai in casa del Lo Verso, l'avv. Chiaracane mi consiglio' la latitanza dicendomi testualmente che il Giudice era intenzionato a fare un mandato di cattura aggiungendo, hai capito che cosa devi fare?. (Vol.1/F f.376).

Nell'interrogatorio reso al G.I. il Sinagra riferiva:

".... Ne' io, ne' i miei genitori ne' mio fratello abbiamo mai dato denaro all'avv. Chiaracane. Sono sicuro che essi nemmeno lo conoscono; io conosco soltanto la sua abitazione e non anche il suo studio, che nemmeno so dove sia ubicato.

Una volta, mi sono recato nella sua abitazione insieme con Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo, per portargli notizie riguardanti Filippo Marchese. Io pero' sono rimasto giu' ad attenderlo, mentre sono saliti Rotolo e Tempesta.

Escludo che i miei parenti, e nemmeno i miei genitori e fratello possano aver pagato onorari per l'avv. Chiaracane. Fra l'altro faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che per tanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti.

E' vero che l'avv. Chiaracane non arrivava agli interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato, per interrogarmi, il giudice Micciche' accompagnato da due donne; puo' darsi pero' che si trattasse di interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo

ribadire che, tutte le volte che sono stato interrogato, venivo avvertito, per il tramite di Giuseppe Madonia o di Peppuccio Spadaroo di Giovanni Bontate, tempestivamente dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avv. Chiaracane ad avvertirli, affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice.

Escludo che i miei genitori si recassero all'Ucciardone per attendere l'avv. Chiaracane e per apprendere notizie circa il mio interrogatorio.

I miei genitori non sapevano nulla di nulla.

Posso dire che sono andato diverse volte nella villa, usata da Filippo Marchese e dove lo stesso si nascondeva, e tutte le volte vi ho incontrato l'avv. Chiaracane. Non so dire se vi andasse di iniziativa sua o perche' convocato dal Marchese. Comunque, posso dire che, tutte le volte che sono andato in

quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente" (Vol.8/F f.186).X

Alle dichiarazioni del Sinagra facevano eco quelle di Contorno Salvatore il quale, affermava:

"L'avv. Salvatore Chiaracane, che ho appreso dai giornali essere agli arresti

domiciliari, e' un "uomo d'onore" ed e' un "perno" della famiglia di Corso dei Mille; e', inoltre, elemento molto fidato di Michele Greco.

Ho appreso tutto cio' dal povero Girolamo Teresi. Anche il padre era un uomo d'onore. Inoltre, nel nostro ambiente, era voce comune che l'avv. Chiaracane avrebbe dovuto interessarsi per far si' da informare tempestivamente Michele Greco della scarcerazione di Pietro Marchese, Giovannello Greco ed Antonio Spica, in modo cioe', che il Greco Michele potesse eliminarli." (Vol.125 f.7) - nel corso dell'interrogatorio del 12 febbraio 85 ((Vol.125 f.107) - (Vol.125 f.108)), il Contorno precisava:

"In ordine a Chiaracane Salvatore non posso che ribadire quanto ho gia' detto e, cioe', che il medesimo e' uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, come del resto lo era il padre, e che e' legato particolarmente a Michele Greco .

In particolare, quest'ultimo voleva che il Chiaracane, avvalendosi della sua professione di avvocato, facesse di tutto per fare escarcerare Giovannello Greco e Pietro Marchese, per farli uccidere dai suoi sicari.

Il Chiaracane e' divenuto uomo d'onore dopo di essere divenuto avvocato.

Tali fatti, in seno a Cosa Nostra, sono del tutto noti a chiunque.

Io, pero', non ho mai avuto rapporti diretti coll'avv. Chiaracane".

Sempre il Contorno, in altro interrogatorio, riconosce in foto Gaspare Compagnone, appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, dicendolo particolarmente legato all'avvocato Salvatore Chiaracane: (Vol.125 f.183)-

Calzetta Stefano, nel riferirsi ai Chiaracane, affermava:

"Il Filippo Marchese e' strettamente collegato ai Tinnirello, con gli Oliveri con gli Argano e con i Chiaracane; di questi ultimi uno dei fratelli

fa l'avvocato ed uno e' costruttore; il Marchese Filippo e' figlioccio di Chiaracane Vincenzo, mafioso rispettato nella zona, padre dei citati avvocato e costruttore" (Vol.11 f.41) - tale convincimento il Calzetta ribadiva piu' oltre (Vol.11 f.63) asserendo come il Chiaracane fosse adibito dalle famiglie mafiose per la sicura affidabilita' che era in grado di garantire.

Aggiungeva, infine, come Nangano "Pinuzzu", che aveva un negozio di frutta in Piazza Torrelunga e che ha una pompa di benzina in via Messina Marine verso lo Sperone, fosse pure lui "qualcuno nella mafia", molto legato alla famiglia Chiaracane (fasc. pers.f.19)-

Nulla risultava a Tommaso Buscetta che si limitava a ricordare come, in passato, capo della famiglia di Corso dei Mille fosse stato Pietro Chiaracane, alla cui morte era seguita una fase di "interregno" sino alla reggenza di Franco Di Noto

((Vol.124 f.8)) - (Vol.124/A f.19) e (Vol.124/A f.24)).

Questo, dunque, il quadro probatorio a carico del Chiaracane risultante dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Dalle stesse si evince, innanzitutto, una concorde conoscenza di partecipazione dell'imputato alla organizzazione mafiosa.

Tale partecipazione e' rilevabile abbastanza genericamente dalle dichiarazioni di Calzetta il quale, pur non essendo un uomo d'onore, per la assidua frequentazione degli Zanca, dei Tinnirello ed altri di tale rango, apprendeva come i Chiaracane fossero di famiglia mafiosa. Piu' specifiche e circostanziate, invece, risultano le dichiarazioni del Contorno il quale, organicamente inserito in una delle famiglie piu' prestigiose e, per le sue qualita', molto vicino a Stefano Bontate e a Girolamo Teresi, aveva modo di

apprendere notizie certe sulla appartenenza del Chiaracane alla famiglia di Corso dei Mille.

Il Contorno, poi, rivela un particolare di estrema importanza: l'affidamento che Michele Greco faceva sul Chiaracane per conoscere tempestivamente della scarcerazione di Pietro Marchese.

Ed, invero, tale scarcerazione, piu' che a Filippo Marchese importava allo stesso "papa", dato che Pietro Marchese e Giovannello Greco facevano parte della famiglia di Ciaculli - Croceverde Giardini e, quindi, sarebbe stata sua cura non farseli sfuggire in caso di scarcerazione: tale scarcerazione, poi, non poteva essere appresa, forse troppo tardi, dai giornali, ma doveva essere comunicata, con tempestivita' e, magari, con anticipo, solo da chi, da un lato bazzicando il Tribunale e dall'altro operando per l'organizzazione, era in grado di farlo.

A tutto cio' si aggiungono le dichiarazioni, precise e dettagliate, del Sinagra, il quale, reiteratamente, afferma di

aver incontrato spesse volte il Chiaracane nei luoghi ove Filippo Marchese si nascondeva durante la sua latitanza, nonche' di aver saputo anche dal cugino "Tempesta" come l'avvocato fosse "dei nostri" e trasmettesse in carcere gli ordini del Marchese.

Il Chiaracane, anche nel corso del confronto avuto con il Sinagra il 30.3.84, doveva ammettere alcune visite al Marchese nel suo rifugio anche se giustificava i fatti con le richieste avanzategli dalla moglie del Marchese stesso, la quale chiedeva per se' quegli incontri, ma poi, casualmente, gli faceva incontrare il marito.

Il Sinagra precisava anche che, molte volte, presenti agli incontri del Chiaracane e del Marchese vi erano altri personaggi tristemente famosi per le loro imprese criminose, quali il cugino Sinagra Vincenzo, il Rotolo, il Senapa e Nino Marchese.

E' assolutamente fuori dubbio, quindi che il Chiaracane si incontrasse con il Marchese e le sue giustificazioni in tal senso sono assolutamente illogiche.

Non si vede, infatti, come avrebbe potuto accedere a richieste di incontro con la moglie del Marchese fuori dal suo studio professionale, dato che, sino a prova contraria, la donna non era una latitante.

Ne' si vede perche' il Marchese lo avrebbe dovuto "convocare" per parlare dei suoi guai giudiziari in una con pericolosi criminali della sua famiglia, con i quali, tra l'altro il Chiaracane si baciava e si abbracciava.

La frequenza delle visite del Chiaracane, quindi, non puo', date le circostanze degli incontri, essere assolutamente ricollegata con la sua attivita' professionale in favore del Marchese.

Personaggi di grande rilievo all'interno della famiglia di Corso dei Mille consideravano il Chiaracane come uno "dei nostri" (dei loro) e, certo, le confidenze del Rotolo e

del "Tempesta" in tal senso vanno lette alla luce degli anomali rapporti tra il Chiaracane ed il Marchese.

Che poi il Chiaracane potesse contare sulla sua famiglia di appartenenza per favori vari lo si deduce dagli appunti sequestratigli dai quali si rilevava un suo "progetto" di acquisizioni di voti elettorali per un suo amico candidato nelle elezioni amministrative per il Comune di Palermo.

Ebbene a certo "Fifiddo" veniva "attribuito" il controllo di un rilevante numero di voti da parte del Chiaracane e quest'ultimo solo con estrema difficoltà ammetteva come il "Fifiddo" altri non fosse se non Filippo Marchese.

Tale fondata speranza di richiesta di aiuti elettorali, in altro contesto irrilevante, assume una sua importanza determinante in relazione ad un super-latitante e pluriomicida quale il Marchese.

Un siffatto aiuto richiesto ad un personaggio di tal genere dal "suo" avvocato e' indice di un legame interpersonale assolutamente

estraneo a rapporti di natura professionale, ed, anzi, e' la ulteriore dimostrazione del "controllo" territoriale esercitato dal Marchese e di cui, in determinate occasioni, beneficiava anche il Chiaracane.

Il Chiaracane, quindi, deve ritenersi organicamente inserito nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille quale uomo di fiducia di Filippo Marchese in particolare e quale elemento di spicco della organizzazione in generale.

Non deve, infatti, dimenticarsi la importante categoria dei mafiosi "puliti", tante volte indicata dal Buscetta e, ancor piu' dal Contorno.

Una organizzazione mafiosa di soli killer, infatti, avrebbe vita breve senza il supporto logistico di altre centinaia di affiliati che, negli specifici campi di attivita', assicurano, dall'alto della loro incensuratezza e rispettabilita', la normale "vita" della organizzazione stessa, fornendo assistenza ai latitanti, mezzi di locomozione per gli

spostamenti di diffidati senza patente, informazioni alle cosche, possibilita' di riciclaggio di denaro "sporco" attraverso imprese apparentemente pulite, possibilita' di fittizie intestazioni di beni senza suscitare "curiosita'" in organi di Polizia o in altre Autorita' amministrative ecc.

L'avvocato Chiaracane - come tanti altri industriali, medici, professionisti titolari di imprese commerciali e simili - e' il classico esempio di questa "mafia pulita", non meno pericolosa di quella armata, condividendo con la stessa il programma criminoso basato sull'omicidio, l'estorsione, il parassitarismo, la intimidazione, l'illecito arricchimento ai danni di una societa' civile inerme e terrorizzata.

Affermare che in Chiaracane si sia voluto colpire l'esercizio del diritto alla difesa dei mafiosi e' assolutamente privo di consistenza, dato che tutte le risultanze probatorie hanno dimostrato come in detto imputato si sia semplicemente voluto neutralizzare un pericoloso affiliato alla cosca di Corso dei Mille.

Del resto - e lo si deve ribadire con forza - il Chiaracane aveva una costante frequentazione con Filippo Marchese e i suoi accoliti non giustificabile e non giustificata dai puri e semplici doveri di assistenza legale.

Se cio' fosse stato, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare in relazione a quali procedimenti penali o "guai giudiziari" si era dovuto incontrare con il suo cliente.

La "favola" degli incontri richiesti dalla moglie del Marchese per se', con conseguente, inattesa "apparizione" del latitante, e' la dimostrazione della illiceita' di tali incontri che, si ripete, non potevano essere posti in relazione alla attivita' professionale del Chiaracane, ma dovevano essere posti in relazione alle imprese criminose della cosca.

Il Chiaracane, invece, con tali incontri mostrava di essere un prezioso "consigliere" del capo famiglia il quale, guarda caso, lo convocava proprio nei luoghi ove si

dilettava a strangolare le sue sfortunate vittime.

Il Chiaracane, poi, deve rispondere del reato di cui all'art.374 C.P. (Capo 406) non essendovi dubbio alcuno che su sua indicazione i tre Sinagra si determinarono a fingersi "pazzi" al fine di trarre in inganno l'A.G., come pure, su sua indicazione e su suo preciso ordine trasmesso ai tre per il tramite di altri detenuti, gli stessi si determinarono a persistere in questa loro assurda finzione.

Insufficienti prove sono emerse in ordine alla consegna da parte dell'imputato di cocaina al Madonia (Capo 41), e qui deve rilevarsi come il Sinagra avesse appreso tale circostanza dal cugino Tempesta e come, correttamente, avesse riferito la circostanza in tali termini. Tale episodio poi, se vero, non implicherebbe un coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Nessuna prova, comunque, e' emersa a carico del Chiaracane in ordine a tale traffico e deve ritenersi che il ruolo dello

stesso imputato all'interno della famiglia di Corso dei Mille fosse quello ben preciso di informatore e consigliere del Marchese e degli altri boss, senza nessuna connessione con il detto traffico.

Il Chiaracane, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 per non aver commesso il fatto (Capi 13, 22).

Ultima notazione va fatta in riferimento alla missiva inviata dall'imputato a questo Ufficio d'Istruzione in data 27.5.85, nella quale, qualificandosi, legittimamente, avvocato, si rivolgeva a "Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di Lello" confidando in una completa riabilitazione, "tanto piu' accetta specie se mi dovesse provenire da giudici diversi da voi".

Questi Giudici sono dell'avviso che altri giudici istruttori, diversi da loro, avrebbero con la stessa serenita' e con lo stesso rigore valutato il quadro probatorio a suo carico, provenendo alle stesse statuizioni di rinvio agiudizio.

Ed, invero, il Procuratore Generale della Cassazione, motivando la sua richiesta di rigetto del ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato avverso il rigetto dell'ordinanza di scarcerazione per mancanza di indizi emessa da questo Ufficio in data 30.4.84, ha, con ampia motivazione, dato atto del rigore logico delle argomentazioni, facendo, cosi', giustizia di certe affermazioni relative alla valutazione delle prove a carico del Chiaracane.

Tali prove, si ripete, conducono tutte a ritenere che il Chiaracane sia un affiliato alla cosca di Corso dei Mille e, pertanto, conforme a giustizia e' il rinvio a giudizio per i reati sopra specificati (Capi 1, 10).

Chiazzese Filippo

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti fu emesso mandato di comparizione del 30 giugno 1984 (Vol.15/L f.88), con il quale gli venne contestato il reato di cui all'art.416 C.P.

Del Chiazzese si e' gia' trattato nel capitolo della sentenza concernente gli omicidi del dr. Giuliano e del capitano Basile, rilevando che risulta identificato l'8 ottobre 1979 insieme a Giovanni Greco, con il quale tento' di darsi alla fuga alla vista della Polizia (Vol.12/L f.73), (Vol.12/L f.74) e (Vol.12/L f.88).

E' grave elemento di sospetto che diviene particolarmente inquietante dopo l'8 giugno 1981 allorché il Chiazzese scompare definitivamente senza lasciar tracce di se' ((Vol.12/L f.364) + (Vol.5 f.65)). Tuttavia, secondo Salvatore Contorno (Vol.125 f.56) egli era un bravo giovane, non coinvolto in alcuna attività illecita, pur essendo grande amico di Mario e Giuseppe Prestifilippo, Giovannello Greco e Pietro Marchese.

La sua sparizione e presumibile uccisione sarebbe, pertanto, da attribuire agli intensi anche se non illeciti rapporti intrattenuti con gli ultimi due predetti.

Va prosciolto con ampia formula dal reato ascrittogli.

Chimera Vittorio

Nei confronti del Chimera il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (cap.9 e 20 dell'epigrafe); il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per i delitti di ricettazione continuata (capo 387) e di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 44); il 16.3.1984, mandato di comparizione per i delitti di contrabbando di tabacchi (capo 452) ed evasione dell'IVA (capo 453).

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-) le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano degli spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di risalire alla pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni

genere di delitti ed anche al traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e ben collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia a quanto si e' gia' detto in altra sede.

Il Chimera, in cio' condividendosi la valutazione delle prove da parte del tribunale della liberta' di Roma ((Fot.117150) - (Fot.117163)), era sicuramente in contatto con membri dell'organizzazione catanese operanti in Roma, per acquisti di droga, come risulta da telefonate in cui i termini usati sono chiaramente convenzionali e sottintendono contrattazioni di stupefacenti; da altre telefonate, inoltre, risultano i contatti del Chimera con altre persone nei cui confronti assumeva il ruolo di fornitore. Questi elementi probatori, pero', non sono un dato probante per ritenere che il prevenuto facesse parte dell'organizzazione dei Ferrera, sembrando da escludere anzi, che i suoi rapporti con l'organizzazione si estendessero al di la' delle forniture di droga.

Si richiamano, in proposito, le telefonate fra Chimera e Giovanni Rapisarda dell'8.5.1983 (Fot.114723), in cui si parla di una "stecca" di Marlboro e di "una boccetta di quei cosi; whisky"; quella, fra i due, del 3.7.1983, nella quale il primo chiede al secondo "ti avevo detto se mi portavi di quelle scarpe marro' e nere, e vedi pure il giubbetto" (Fot.114727); quelle fra il Chimera e diversi pregiudicati, fra cui Altavilla Alessandro ((Fot.114846) - (Fot.114858)), da cui emerge chiaramente che i rapporti coi predetti riguardavano la fornitura di droga ai medesimi ed altri affari illeciti.

All'atto dell'arresto del Chimera, venivano trovati, poi, nella sua abitazione diversi scatoloni di tabacchi lavorati esteri ((Fot.117530) - (Fot.117532)); se si tiene conto che l'organizzazione dei Ferrera si occupa anche di contrabbando di tabacchi, e' facile ipotizzare la provenienza delle sigarette sequestrate al Chimera.

Per quanto attiene, poi, al delitto di ricettazione, giova rilevare che il Chimera ha ammesso l'addebito, poiche', al fine anche di tentare di dare una spiegazione convincente di alcune telefonate di contenuto equivoco, ha ammesso di avere acquistato capi di abbigliamento ed assegni di provenienza delittuosa ((fot.116839) - (Fot.116840)).

Alla stregua delle esposte considerazioni, il Chimera deve essere prosciolto con ampia formula dai delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e rinviato a giudizio per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 44) e per quelli inerenti al contrabbando (capi 452 e 453).

quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente" (Vol.8/F f.186).

Alle dichiarazioni del Sinagra facevano eco quelle di Contorno Salvatore il quale, affermava:

"L'avv. Salvatore Chiaracane, che ho appreso dai giornali essere agli arresti